



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

copia

## DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

Economico – Finanziario

N°61 DATA 07/02/2011	<b>OGGETTO: appalto servizio gestione pubblica illuminazione- approvazione schema di contratto.</b>
----------------------------	---

L'anno duemilaundici, il giorno sette, del mese di febbraio, nel proprio ufficio.

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il decreto sindacale, di nomina della scrivente di Responsabile del Dipartimento medesimo;

Premesso che:

con deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 18/02/2010 avente ad oggetto "Atto di indirizzo interventi di ammodernamenti degli impianti di pubblica illuminazione finalizzati all'efficienza energetica ed all'adeguamento normativo" venne disposta l'individuazione del Responsabile del procedimento;

1. con determinazione n. 199 del 29/04/2010 vennero attivate le procedure amministrative relative all'affidamento a terzi della concessione del servizio di gestione di illuminazione pubblica e realizzazione di interventi di efficienza energetica e di adeguamento nominativo sugli impianti comunali, con il finanziamento tramite terzi degli stessi e relativa manutenzione ordinaria, da effettuarsi sulla base delle disposizioni di cui all'art.30 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.;

che al bando è stata data ampia pubblicità sia attraverso la pubblicazione all'albo pretorio – atto n. 138 dal 6 maggio al 5 giugno 2010, sia attraverso il sito internet di questo Ente;

atteso che detto bando ha riscosso notevole interesse tra le ditte operanti nel settore;

che al fine di dare maggiore possibilità di partecipazione al bando stesso, ed avere quindi maggiore competitività, nell'interesse dell'Ente e degli Amministrati vennero riaperti i termini con effetto immediato ed assegnati, quindi, altri ulteriori giorni alle imprese del settore; differimento di gara al 6 agosto 2010 –riferimento determinazione n. 275/2010;

che nel nuovo bando di gara venne specificato quanto appresso:

E' consentita l'ATI VERTICALE;

che il versamento di € 40,00 dovrà avvenire non più tramite bollettino di c/c postale bensì con le modalità stabilite dall'Autorità con deliberazione del 15 febbraio 2010;

che successivamente a seguito di richiesta, ritenuta adeguatamente motivata, venne rivisitata la modalità di attribuzione dei punteggi relativi alla valutazione economica (punti 2.1 e 2.2 del bando di gara);

che detta modifica viene di seguito riportata:

*Ai fini dell'attribuzione dei punteggi per la valutazione dell'offerta economica si applicherà la seguente formula:*

- per l'elemento 2.1):

P=punti 20;

$$K_i = \frac{P}{1 + e^{-\left(\frac{15}{R_M} \left(R_i - \frac{R_M}{1.7}\right)\right)}}$$

$K_i$  è il punteggio da assegnare alla  $i$ -esima offerta,  $P$  è il punteggio da attribuire al ribasso massimo,  $R_M$  è il ribasso massimo e  $R_i$  il ribasso dell' $i$ -esimo concorrente. La formula attribuisce punteggio zero al concorrente che non offre nessun ribasso e il valore massimo  $P$  a chi offre il ribasso massimo  $R_M$ .

- per l'elemento 2.2):

P=punti 10;

$$K_i = \frac{P}{1 + e^{-\left(\frac{15}{R_M} \left(R_i - \frac{R_M}{1.7}\right)\right)}}$$

$K_i$  è il punteggio da assegnare alla  $i$ -esima offerta

$P$  è il punteggio da attribuire al ribasso massimo per lo svolgimento di eventuali servizi aggiuntivi

$R_i$  il ribasso dell' $i$ -esimo concorrente

La formula attribuisce punteggio zero al concorrente che non offre nessun ribasso e il valore massimo  $P$  a chi offre il ribasso massimo  $R_M$ .

Che, venne ulteriormente riaperto il bando con scadenza al 27 settembre 2010 ore 12 riferimento determinazione n. 342/2010;

che a detto bando è stata assicurata ampia pubblicità;

che in data 24 settembre alle ore 16.30, a ridosso delle operazioni di insediamento della commissione e valutazione delle procedure amministrative, non conformemente alla tempistica stabilita dal bando, venne richiesto, via fax da una ditta partecipante alla gara, specificazione in merito alla costruzione della nuova formula;

che, per motivi legati all'efficacia ed efficienza delle operazioni di gara, venne ritenuto, dalla scrivente Responsabile, opportuno inviare, in data 1° ottobre 2010 alla ditta richiedente, le precisazioni richieste che, ai fini della trasparenza dell'azione amministrativa, qui di seguito si riportano:

*“La formula indicata nel bando è pienamente compatibile con la buona prassi della Pubblica Amministrazione e coerente con le linee guida tracciate dalla sentenza del Consiglio di Stato citata dalla società ....., omissis..., allorché stabilisce che venga assegnato punteggio zero al concorrente che non offre alcun ribasso e il massimo punteggio a colui che offre il maggior ribasso e*

che le offerte intermedie vengano ordinate in modo continuo e positivo, assegnando tutti i punti disponibili dall'intervallo di definizione della formula (definiti nel bando di gara).

Come si estrapola dalla sentenza infatti: ...assegnando all'offerta con il maggior ribasso il punteggio massimo conferibile e poi via via gradando i punteggi fino all'assegnazione potenziale di punti zero all'offerta in ipotesi coincidente con la base di gara.

Queste raccomandazioni sono tese ad evitare "appiattimenti" dei punteggi, e cioè la possibilità, insita in alcune formule, di una assegnazione parziale dei punti disponibili. Nei casi citati dalla sentenza infatti, alle offerte coincidenti con il prezzo minimo o con ribasso zero venivano comunque attribuiti punteggi positivi, anziché zero, come logico.

La formula in oggetto, come già detto, non soffre di tale distorsione e quindi non produce alcun appiattimento nella procedura di attribuzione dei punteggi. Inoltre, contrariamente a quanto sollevato dalla società...omissis....., non presenta nessuna variabile incognita, essendo P, il punteggio attribuito al massimo ribasso, definito dal bando di gara. Per meglio chiarire il funzionamento della formula si risponde ai 3 casi ipotizzati dalla società ...omissis.....

Per memoria, si ricorda che la formula per la determinazione dei punteggi è la seguente:

$$K_i = \frac{P}{1 + e^{-\left(\frac{15}{R_M} \left(R_i - \frac{R_M}{1.7}\right)\right)}}$$

$K_i$  è il punteggio da assegnare alla  $i$ -esima offerta,  $P$  è il punteggio da attribuire al concorrente che offre il ribasso massimo (20 al punto 2.1 e 10 al punto 2.2),  $R_M$  è il ribasso massimo offerto, noto ovviamente dopo l'apertura delle offerte e l'ordinamento delle stesse, e  $R_i$  il ribasso dell' $i$ -esimo concorrente che si intende valutare. La formula attribuisce punteggio zero al concorrente che non offre nessun ribasso e il valore massimo  $P$  a chi offre il ribasso massimo  $R_M$ .

Le tre offerte di ribasso ipotizzate dalla società... omissis..... sono: il concorrente A offre un ribasso del 5%, il B offre il 10% di ribasso e il C il 15%. Il ribasso massimo è quello offerto dal concorrente C e la formula assegna a lui il massimo punteggio, cioè 20 (19,95 per la precisione) nel caso 2.1 e 10 (9,98 per la precisione) nel caso 2.2. Al concorrente A la formula assegna 0,43 punti nel caso 2.1 e 0,21 nel caso 2.2. Al concorrente B la formula assegna 15,28 punti nel caso 2.1 e 7,64 nel caso 2.2. Le tre offerte vengono quindi valutate all'interno di tutto l'intervallo disponibile e ordinate in senso crescente e univoco rispetto al ribasso, preservando l'ordinamento, recependo in pieno la sentenza del Consiglio di Stato. Inoltre, non vi sono ambiguità né incognite di calcolo nell'applicazione della formula.

La caratteristica di questa formula è quella di fornire un ordinamento dei punteggi a forma di S; questo vuol dire che ribassi eccessivi - vicini al massimo - o troppo bassi - intorno allo zero - sono meno incentivanti rispetto a quelli intermedi - pur preservando un ordinamento crescente nei ribassi. La formula è una generalizzazione della funzione logistica ampiamente utilizzata in matematica e statistica come funzione generatrice di pesi per le medie ponderate. Implicitamente questa formula tende a "disincentivare" le offerte eccessivamente o troppo poco ribassiste. Il meccanismo non è dissimile da un'asta con taglio delle offerte più alte e più basse con l'importante differenza di non procedere all'esclusione arbitraria delle offerte. La ratio di una tale scelta è quella di non indurre offerte anomale e di incentivare i partecipanti ad offrire il loro prezzo di riserva, il prezzo cioè della loro reale valutazione dell'appalto (Primo Teorema di Vickrey - si rimanda alla letteratura sulla teoria ottimale delle aste per approfondimenti). Come è stato osservato nella realtà, ribassi particolarmente alti vengono offerti con l'intento di aggiudicarsi il punteggio massimo ma di fatto spingono i concorrenti a sottostimare il reale costo dell'appalto su orizzonti temporali lunghi, rendendolo non più sostenibile in corso d'opera. Al tempo stesso occorre incentivare i concorrenti a offerte economicamente vantaggiose per la pubblica amministrazione, evitando ribassi poco significativi.

Si tratta, in altri termini, di evitare le offerte cosiddette anomale. Secondo il d.lgs. 163/2006 un'offerta si definisce anomala quando presenta un ribasso eccessivo rispetto alla natura dei servizi da eseguire, tale da far dubitare dell'affidabilità della stessa. Un efficiente meccanismo d'asta deve quindi evitare l'aggiudicazione della gara ad offerte che non coprono neppure i costi, foriere di contenzioso per la pubblica amministrazione (P.A.), in quanto nessuna impresa può permettersi di lavorare in perdita. Il potere di valutare le offerte anomale è espressione del potere di autotutela della P.A.

Queste considerazioni si concretizzano in alcuni meccanismi automatici di correzione delle aste noti come "taglio delle ali" (art. 86-89): sono anomale le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

Tuttavia questa metodologia presenta inapplicabilità di calcolo quando le offerte sono in numero minore di cinque. Si è preferito quindi optare per il meccanismo non lineare in oggetto che coniuga le direttive della sentenza del Consiglio di Stato sulla necessità di utilizzare tutti i punti disponibili in maniera continua e ordinata, con l'esigenza di concepire un meccanismo d'asta il più efficiente possibile, nel supremo obiettivo di tutelare la Pubblica Amministrazione."

Che, l'art 7 del Regolamento contratti così recita:

Art. 7 - Commissioni di gara

1. Ai sensi dell'art 84 del d.lgs 163/2006 nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice nominata dal Responsabile del Dipartimento/Servizio, composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

2. La commissione è presieduta di norma dal Responsabile del Dipartimento/Servizio e i commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

3. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Con atto monocratico n. 387 del 1° ottobre 2010 venne nominata la commissione di gara nelle seguenti persone:

Professionisti *esperti*

l'Arch. Claudia Romagna Responsabile Dipartimento 3;

Prof. Massimo Giannini – docente titolare della cattedra in Economia Politica presso la Facoltà di Tor Vergata- esperto nella valutazione economica;

Ing. Gabriele Gianni – iscritto all'albo degli Ingegneri esperto nella valutazione progettuale;

Ing. Marco Cervo- iscritto all'albo degli Ingegneri esperto nella valutazione progettuale;

rag Miccinilli Luigi –segretario della commissione

la scrivente Responsabile quale Presidente della stessa commissione;

che, in data 8 ottobre 2010, in ottemperanza a quanto stabilito dal bando di gara, viene redatto il verbale di gara n.1, comprendente l'insediamento e le dichiarazioni di rito;

che, successivamente, sempre in data 8 ottobre 2010, iniziano le operazioni di gara che effettuate sia in sedute pubbliche che in sedute riservate terminano l'8 ottobre stesso, trattandosi di valutazione, a seguito di esclusione di numero tre ditte, di due offerte, che la commissione ha ritenuto *di poter esaminare e valutare compiutamente nella giornata dell'8 ottobre*;

che, delle operazioni effettuate venne redatto il verbale n. 2;

che, con determinazione n 403 dell'11/10/2010 venne disposta l'approvazione dei verbali della commissione aggiudicatrice e venne disposta altresì, l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria della gara;

che in data 13 ottobre 2010 è stata richiesta alla società di rimettere la presentazione del versamento della quota all'autorità di vigilanza, secondo le istruzioni riportate sul sito di questo Comune e sullo stesso sito dell'autorità di vigilanza. ed il piano economico debitamente asseverato, così come previsto nel bando di gara;

Che la società ha rimesso in data 5 novembre 2010 la ricevuta di versamento della quota dovuta all'Autorità di Vigilanza – prot 18927- e si è in attesa del piano economico finanziario asseverato che sarà presentato in sede di stipula contrattuale;

Visto il Decreto legislativo 20 marzo 2010 n. 53. Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici

Atteso che è stato proposto ricorso al TAR dalla società CEIE POWER SPA, con sede legale in località COMINO-GUARDIAGRELE (CH);

Che l'Ente in propria difesa e rappresentanza ha nominato un proprio legale nella persona dell'Avv. Rosaria Gambaruta

Atteso che ai sensi dell'art 10-ter del D.Lgs 53/2010 sussistendo la *fattispecie del ricorso avverso l'aggiudicazione provvisoria* con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara

incompetente ai sensi dell'articolo 245, comma 2-*quater*, primo periodo, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.».

Che in data 16 dicembre 2010 il TAR non ha adottato provvedimenti sospensivi in merito all'aggiudicazione provvisoria ;

che con atto n. 502/2010 è stata disposta e comunicata l'aggiudicazione definitiva alla costituenda ATI SARIDUE- ELETTRONESUELE-RICREA;

Ribadito, ancora, che l'art. 11 del codice dei contratti pubblici, , al comma 10 sancisce che "il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79", stesso codice

Ritenuto dover procedere alla stipula del contratto il cui schema è già stato oggetto di approvazione con le determinazioni surrichiamate;

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241;

Visto il D.L.vo 18 agosto 2000 n.267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

#### **D E T E R M I N A**

di approvare il seguente schema di contratto le cui linee guida sono state già oggetto di approvazione con le precedenti determinazioni riportate in premessa ed adottate dalla scrivente responsabile;

disporre l'impegno di spesa, annua di € 207.230,40 sul capitolo 200601 di cui al T1 F.08 S02 I03 bilancio 2011 e successivi;

La presente determinazione comportando impegno di spesa viene trasmessa al Servizio finanziario per l'annotazione contabile sul mastro spesa.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2  
f.to Rag Rachele Mastrantoni

**COMUNE DI PRIVERNO**

Provincia di Latina

2011

\_\_\_\_\_  
-e-  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO**  
**VALORE DI APPALTO € 4.835.376,00**  
\_\_\_\_\_

www.Albopretorioonline.it 1710217

## INDICE

### SEZIONE PRIMA – NORME GENERALI

- Articolo 1:** Premesse, definizioni e Allegati.  
**Articolo 2:** Oggetto.  
**Articolo 3:** Diritto di esclusiva.  
**Articolo 4:** Servizi ulteriori.  
**Articolo 5:** Finanziamento degli interventi.  
**Articolo 6:** Corrispettivo Annuale e modalità di pagamento.  
**Articolo 7:** Indicizzazione del Corrispettivo Annuale.  
**Articolo 8:** Contributi.  
**Articolo 9:** Durata.  
**Articolo 10:** Dichiarazioni e garanzie del Concessionario.  
**Articolo 11:** Ulteriori impegni delle Parti.  
**Articolo 12:** Responsabilità del Concessionario.  
**Articolo 13:** Subappalto.  
**Articolo 14:** Sospensione dell'esecuzione del Contratto.  
**Articolo 15:** Estinzione della Concessione.  
**Articolo 16:** Cessione del credito.

### PARTE SECONDA – ESECUZIONE DELLE OPERE E GESTIONE

- Articolo 17:** Responsabile della Concessione.  
**Articolo 18:** Direttore dei Lavori – Responsabile del Procedimento.  
**Articolo 19:** Responsabile del Cantiere e della Sicurezza.  
**Articolo 20:** Collaudo.  
**Articolo 21:** Variazione delle opere progettate.  
**Articolo 22:** Documentazione a carico del Concessionario.  
**Articolo 23:** Consegna degli impianti per la gestione.  
**Articolo 24:** Voltura.  
**Articolo 25:** Modifiche agli impianti.  
**Articolo 26:** Riconsegna degli impianti e collaudo finale.  
**Articolo 27:** Cauzione definitiva.  
**Articolo 28:** Assicurazioni.  
**Articolo 29:** Penali.  
**Articolo 30:** Condizioni di garanzia per l'equilibrio economico-finanziario.  
**Articolo 31:** Revisione del Contratto.  
**Articolo 32:** Enti finanziatori.

### SEZIONE TERZA – DISPOSIZIONI VARIE

- Articolo 33:** Forza maggiore.  
**Articolo 34:** Obblighi di informazione e buona fede.  
**Articolo 35:** Modifiche e integrazioni.  
**Articolo 36:** Invalidità parziale.  
**Articolo 37:** Tutela dei dati personali e obblighi di riservatezza.  
**Articolo 38:** Spese.  
**Articolo 39:** Comunicazioni.

**Articolo 40:** Composizione amichevole delle controversie.

**Articolo 41:** Foro competente.

**Articolo 42:** Norme applicabili.

[www.AlboPretorionline.it](http://www.AlboPretorionline.it) 1710217

Il presente contratto di servizio (il **Contratto**) è stipulato in data \_\_\_ 2011

Tra

**Comune di Priverno**, con sede in **Priverno(LT)**, Piazza Giovanni XXIII, in persona del Responsabile del Dipartimento 2,, munito dei necessari poteri ;

e

Società . , con sede legale in [●], Via [●], capitale sociale [●], codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di [●], in persona di [●], munito dei necessari poteri (il **Concessionario**)

L'Amministrazione Concedente e il Concessionario potranno essere denominati singolarmente **Parte** e congiuntamente **Parti**

**premesse che**

- (a) con atti nn°199 /2010 -275/2010-. 342/2010-., l'Amministrazione Concedente, al fine di conseguire il miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica favorendo, altresì, il conseguimento di un risparmio energetico ed economico, pur sempre nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme sul contenimento dell'inquinamento luminoso della Regione Lazio (L.R. 23 del 13/04/2000) ha indetto una gara avente ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata e della manutenzione degli impianti comunali di pubblica illuminazione, nonché la fornitura di energia elettrica e la realizzazione di interventi di riqualifica iniziale, da finanziare attraverso il risparmio energetico mediante ricorso all'opzione del finanziamento tramite terzi (F.T.T.);
- (b) in data 8 ottobre 2010 si svolgeva la procedura di valutazione delle offerte pervenute, ad esito della quale la Commissione giudicatrice appositamente nominata stilava la graduatoria finale;
- (c) espletate le operazioni di gara, con Determinazione n. 502/2010, l'Amministrazione Concedente, individuava quale aggiudicataria della gara in oggetto la costituenda ATI-tra le società SARIDUE s.r.l con sede in Frosinone Via Marcello Mastroianni, 2/G C.F. 02541970600 .Elettrogesuele s.r.l sede legale via Filichito n. 1 Contrada Canonica -80013 Casalnuovo di Napoli (NA) C.F.03567811215 -. Ricrea s.r.l. sede legale in via Grazia Deledda II^Trav n.2 Lamwzia Terme (CZ) C.F.02671590798;
- (d) con rogito del Notaio [●], in data [●], il [●] perfezionava la costituzione dell'ATI;
- (e) le Parti concordano circa l'opportunità di disciplinare in un unico documento contrattuale tutti i reciproci accordi correlati alla concessione del servizio di cui alla precedente premessa sub lettera (a) atteso il collegamento causale che lega sotto il profilo strutturale e funzionale le obbligazioni assunte dalle Parti.

**Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:**

## SEZIONE PRIMA – NORME GENERALI

### Articolo 1 (Premesse, definizioni e Allegati)

- 1.1 Le premesse e le definizioni costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
- 1.2 Pur se non acclusi al presente Contratto, sono da considerarsi parte integrante e sostanziale dello stesso:
  - (i) il Capitolato Speciale d'Appalto e i suoi Allegati;
  - (ii) l'offerta tecnica ed economica, nonché il Piano economico-finanziario presentati dal Concessionario in sede di gara.
- 1.3 Nell'ambito del presente Contratto, le espressioni qui di seguito elencate avranno il significato ad esse rispettivamente attribuito.

**"Concessione"**. Il diritto attribuito al Concessionario di progettare, realizzare e gestire gli interventi descritti all'Articolo 2 (Oggetto) del presente Contratto.

**"Corrispettivo Annuale"**. Il corrispettivo dovuto, su base annua, dall'Amministrazione Concedente a favore del Concessionario per l'esecuzione delle opere e dei servizi oggetto del presente Contratto pari a complessivi Euro 172.692,00 (centosettantaduemilaseicentonovantadue). Di cui € 166.692,00 oneri di appalto oggetto di ribasso ed € 6000,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, il tutto già al netto di I.V.A.

**"Efficienza energetica di un impianto"**. Risultato della realizzazione degli interventi finalizzati al risparmio energetico.

**"F.T.T."**. Finanziamento Tramite Terzi, consistente nell'anticipazione da parte del Concessionario di tutti gli oneri relativi all'esecuzione del presente Contratto con successivo recupero, in tutto o in parte, dall'introito dei ratei di ammortamento secondo le previsioni del Piano di Ammortamento e del Piano economico-finanziario.

**"Gestione o esercizio degli impianti"**. Con questo termine s'intende sia la conduzione, sia il controllo degli impianti nei termini previsti dalle leggi vigenti, dai regolamenti in vigore, nonché dalle specifiche del presente capitolato.

**"Manutenzione ordinaria"**. L'esecuzione delle operazioni atte a garantire il corretto funzionamento di un impianto o di un suo componente e a mantenere lo stesso in condizioni di efficienza, fatta salva la normale usura e decadimento conseguenti al suo utilizzo e invecchiamento.

**"Manutenzione programmata-preventiva"**. L'esecuzione di operazioni di manutenzione volte a mantenere un adeguato livello di funzionalità e il rispetto delle condizioni di funzionamento progettuali, garantendo al tempo stesso la massima continuità di

funzionamento di un apparecchio o di un impianto, limitando il verificarsi di situazioni di guasto, nonché l'insieme degli interventi per la sostituzione delle lampade e degli ausiliari elettrici in base alla loro durata di vita, compresa la pulizia degli apparecchi di illuminazione con esame a vista del loro stato di conservazione generale.

**“Manutenzione straordinaria”.** Tutti gli interventi non compresi nella manutenzione ordinaria e programmata, compresi gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dai progetti e/o dalla normativa vigente, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti dell'impianto. Con questo termine si intendono quindi anche vere e proprie operazioni di sostituzione e rifacimento, e comunque tutte le operazioni sugli impianti attinenti alla “ristrutturazione e riqualificazione” di cui alle relative definizioni, nonché interventi di carattere impiantistico e gestionale finalizzati a generare una maggiore efficienza energetica e luminosa volta al perseguimento di economie di gestione. E' da intendersi a carico dell'Amministrazione Concedente.

**“Piano economico-finanziario”.** Il piano di copertura degli investimenti, asseverato da uno o più istituti di credito e posto alla base dell'offerta economica del Concessionario, contenente la rata di ammortamento annua e le modalità di rientro dell'investimento in F.T.T. proposto dal Concessionario e presentato in sede di gara.

**“Ristrutturazione e riqualificazione”.** Tutti gli interventi rivolti a trasformare gli impianti mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un impianto in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di elementi costitutivi dell'impianto, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e rifacimento degli impianti.

## **Articolo 2 (Oggetto)**

- 2.1 L'Amministrazione Concedente affida al Concessionario, SARIDUE, che accetta, il servizio di gestione integrata e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, di esclusiva proprietà comunale, installati sul territorio comunale di Priverno, oltre la fornitura di energia elettrica e la realizzazione degli interventi iniziali, mediante ricorso all'opzione del Finanziamento Tramite Terzi.
- 2.2 In particolare, formano oggetto del presente Contratto le seguenti attività:
  - (a) progettazione e realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico, di efficienza-risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso mediante l'opzione del finanziamento tramite terzi (di seguito FTT);
  - (b) la gestione della rete e degli impianti comunali di pubblica illuminazione;
  - (c) la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete e degli impianti comunali di pubblica illuminazione;
  - (d) la volturazione ed ottimizzazione dei contratti di fornitura di energia elettrica del Comune.

2.3 Le attività che formano oggetto del presente Contratto sono meglio descritte nel CSA e nell'offerta tecnica presentata dal Concessionario in sede di gara, e si intendono qui integralmente richiamate.

### **Articolo 3 (Diritto di esclusiva)**

- 3.1 Per tutta la durata del presente Contratto, è conferito al Concessionario il diritto esclusivo di esercitare il servizio oggetto del medesimo nei confronti del Comune.
- 3.2 E', altresì, fatto divieto al Comune di adottare atti, comunque denominati, e compiere attività che siano, anche solo in parte, incompatibili e/o limitative del diritto esclusivo riconosciuto al Concessionario.
- 3.3 Le Parti convengono sin d'ora che, per effetto della sottoscrizione del presente Contratto, il Concessionario ha diritto di progettare, realizzare e gestire sul territorio del Comune di Priverno tutte le nuove reti di illuminazione stradale e monumentale, in estensione o in sostituzione, richieste dall'Amministrazione Concedente, anche conseguenti a successivi eventuali adeguamenti normativi,.
- 3.4 Le Parti convengono espressamente che detti interventi, in quanto non compresi nel Corrispettivo Annuale, saranno considerati a carico dell'Amministrazione Concedente, ed eseguiti dal Concessionario applicando i prezzi indicati nell'Elenco Prezzi Unitari allegato all'offerta presentata in sede di gara, desunto per le voci ivi previste dal Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche, vigente alla data dell'offerta ed aggiornato successivamente con quelli vigenti alla data di esecuzione delle opere e dei servizi.
- 3.5 Le parti convengono che per le eventuali voci non comprese nel Prezziario del Regionale delle Opere Pubbliche, si farà riferimento al Prezziario Nazionale DEI vigente o ad Analisi dei Prezzi. I predetti Prezzi Unitari saranno ribassati secondo la percentuale offerta in sede di gara.
- 3.6 Sono parimenti eseguiti dal Concessionario e liquidati separatamente dall'Amministrazione Concedente, secondo le modalità di contabilizzazione sopra indicate, tutti gli interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari.
- 3.7 Nell'ipotesi prevista al precedente Articolo 3.3, le Parti procederanno all'incremento del Corrispettivo Annuale che sarà corrisposto a far data dal compimento del collaudo. Le Parti convengono che l'incremento del corrispettivo sarà calcolato dividendo il Compenso Annuale per l'attuale potenza impegnata del parco lampade, espressa in kW; il coefficiente ottenuto dalla suddetta operazione sarà moltiplicato per la maggiore potenza impegnata del parco lampade, come risultante a seguito dell'installazione dei nuovi punti luce.
- 3.8 Gli interventi ricadenti nel diritto di esclusiva del Concessionario e gli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti sugli impianti in quanto non compresi nel Corrispettivo Annuale, saranno oggetto di contabilità separata predisposta dal Concessionario secondo quanto stabilito nel medesimo Articolo 3. Tali interventi saranno liquidati

dall'Amministrazione Concedente ad ultimazione e conseguente verifica degli stessi, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura.

#### **Articolo 4 (Servizi ulteriori)**

- 4.1 Le Parti concordano sin d'ora che potranno, nel corso della durata del Contratto, negoziare l'affidamento di ulteriori servizi rientranti nell'oggetto sociale della Società ma non regolati dal presente Contratto, ovvero variare le modalità delle prestazioni dei servizi affidati al fine di comprendervi l'espletamento di ulteriori funzioni dell'Amministrazione Concedente afferenti i medesimi servizi.
- 4.2 Gli affidamenti e le variazioni di cui al comma precedente potranno avvenire sulla base di valutazioni di oggettiva opportunità e convenienza, attraverso la stipula di appendici al presente accordo.

#### **Articolo 5 (Finanziamento degli interventi)**

- 5.1 Il Concessionario assicura il finanziamento di tutti gli oneri relativi all'esecuzione del presente Contratto, finalizzati a generare un significativo risparmio energetico, inerenti la realizzazione di interventi finalizzati ad una maggiore efficienza energetica e luminosa, nonché ad aumentare le economie di gestione, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
- (i) gli oneri per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, ivi comprese tutte le prestazioni professionali e specialistiche necessarie per la completa redazione degli elaborati progettuali, in conformità con la vigente normativa;
  - (ii) gli oneri per la realizzazione e il collaudo degli interventi di carattere impiantistico;
  - (iii) gli oneri per la gestione dell'impianto e la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria per tutta la durata della Concessione.
- 5.2 Il recupero, in tutto o in parte, degli importi finanziati dal Concessionario è previsto attraverso l'introito delle quote di ammortamento, secondo le previsioni del piano di ammortamento e i contenuti del Piano economico-finanziario, presentato dal Concessionario in sede di gara.

#### **Articolo 6 (Corrispettivo Annuale e modalità di pagamento)**

- 6.1 Il Corrispettivo Annuale del Contratto è pari a Euro 172.692,00, oltre IVA come per legge, annui, di cui Euro 6.000/00), oltre IVA, a titoli di oneri per l'attuazione della sicurezza;
- 6.2 La fatturazione degli importi relativi al Corrispettivo Annuale - ad esclusione della quota di ammortamento - avverrà in rate mensili di pari importo, pari ad un dodicesimo del Corrispettivo Annuale.

- 6.3 Le fatture saranno inoltrate all'Amministrazione Concedente entro i primi 15 (quindici) giorni del mese successivo alla scadenza di ogni periodo. Il pagamento delle somme non contestate avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura.
- 6.4 Nel caso di tardato pagamento nei termini sopra stabiliti, saranno dovuti gli interessi nella misura di mora, nella misura di legge.

#### **Articolo 7 (Indicizzazione del Corrispettivo Annuale)**

- 7.1 Il Corrispettivo Annuale, ad esclusione della quota di ammortamento lavori che s'intende fissa ed invariabile per l'intera durata del presente Contratto sarà oggetto di aggiornamento annuale:
- (a) per la quota energia, si farà riferimento agli indici di variazione della tariffa/costo di mercato dell'energia elettrica, come stabilita dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
  - (b) per la quota manutenzione, (i) sui costi della manodopera, si farà riferimento alle variazioni percentuali dei prezzi di riferimento, nel medesimo periodo di riferimento, dell'operaio 5° livello dei listini ASSISTAL, (ii) mentre i materiali elettrici, saranno rivalutati secondo la variazione percentuale dei prezzi determinati alla voce "apparecchi di illuminazione e lampade elettriche" riportate sul bollettino mensile di statistica ISTAT.
- 7.2 Gli aggiornamenti di cui sopra saranno effettuati automaticamente dal Concessionario, previa comunicazione all'Amministrazione Concedente, a mezzo di lettera raccomandata con allegato prospetto.
- 7.3 Le Parti convengono che il calcolo dell'aggiornamento tariffario dovrà essere effettuato entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno e avrà valore dal 1° (primo) gennaio dell'esercizio successivo.

#### **Articolo 8 (Contributi)**

- 8.1 L'Amministrazione Concedente si riserva la facoltà – in caso di ottenimento di finanziamenti relativi alle attività oggetto del presente Contratto – di procedere alla erogazione di contributi a favore del Concessionario.
- 8.2 Nell'ipotesi prevista al precedente Articolo 8.1, resta salva il diritto in capo all'Amministrazione Concedente di procedere, ai sensi del successivo Articolo 31, alla revisione del presente Contratto.

#### **Articolo 9 (Durata)**

- 9.1 Il presente Contratto ha durata di 28 anni, decorrenti dalla data della sottoscrizione dello stesso.

- 9.2 Alla fine del periodo di vigenza contrattuale, il presente Contratto scadrà di pieno diritto senza bisogno di disdetta o di preavviso, diffida o costituzione in mora.
- 9.3 A richiesta dell'Amministrazione Concedente, il Concessionario sarà comunque tenuto ad assicurare la continuità del servizio – alle stesse condizioni economiche e con le stesse modalità del contratto scaduto – sino all'espletamento della nuova gara per l'affidamento del servizio ed il subentro del nuovo gestore.

#### **Articolo 10 (Dichiarazioni e Garanzie del Concessionario)**

- 10.1 Il Concessionario dichiara di accettare le condizioni contenute nel presente Contratto e di disporre di mezzi tecnici, finanziari e delle competenze professionali idonei a realizzare l'oggetto del Contratto e ad assolvere gli impegni che ne conseguono in modo efficiente, professionale e tempestivo e nel pieno rispetto delle prescrizioni contrattuali.
- 10.2 Il Concessionario dichiara che le attività di progettazione, gestione e manutenzione del servizio di pubblica illuminazione oggetto del presente Contratto saranno svolte in conformità a quanto previsto nell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara, che qui si intende integralmente richiamata.
- 10.3 Il Concessionario si impegna ad eseguire le opere e i servizi a regola d'arte, con organizzazione di mezzi propri e con gestione a proprio rischio, quale esecuzione di prestazioni specialistiche nell'ambito della realizzazione delle opere e dei servizi di cui al presente Contratto e riconosce espressamente che tali opere e servizi saranno eseguiti nel pieno rispetto delle norme, degli standard nonché secondo la miglior prassi del settore.
- 10.4 Il Concessionario assicura che tutti i materiali utilizzati rispettano gli standard previsti per la realizzazione e messa in opera di impianti di pubblica illuminazione e sono liberi da ogni gravame, di prima qualità e in ogni caso adeguati al raggiungimento dello scopo del Contratto.
- 10.4 Il Concessionario dichiara, inoltre, di conoscere perfettamente i luoghi dove dovranno essere eseguiti le opere e i servizi e la perfetta idoneità degli stessi, per cui non potrà sollevare eventuali eccezioni per il verificarsi di circostanze non previste che possano rallentare o ritardare lo svolgimento dei lavori o far variare i costi.
- 10.5 Il Concessionario si impegna a rispettare la normativa in tema di certificazione antimafia, come richiesta dal D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998 e seguenti modifiche, anche in caso di subappalto di cui al successivo Articolo 11.
- 10.6 Il Concessionario si impegna a rispettare la normativa in tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro disciplinata dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
- 10.7 Il Concessionario si impegna, con riferimento al personale assunto, a rispettare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di lavoro, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- (a) nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto, il Concessionario si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- (b) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziali, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

### **Articolo 11 (Ulteriori impegni delle Parti)**

**11.1** Oltre agli oneri inerenti al finanziamento e all'esecuzione degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica, luminosa e gestionale degli impianti, nonché di adeguamento alle norme sull'inquinamento luminoso degli stessi, alle manutenzioni e alla gestione del servizio di illuminazione pubblica oggetto del presente Contratto, saranno a carico del Concessionario, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche gli oneri ed obblighi seguenti:

- (a) le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del presente Contratto; le spese per carte bollate e di bollo per atti e documenti tecnico-contabili, nonché ogni altra spesa inerente e conseguente all'organizzazione, esecuzione, assistenza, contabilizzazione del servizio e dei lavori, di cui al presente Contratto;
- (b) le spese che attengono agli adempimenti e agli oneri necessari per l'ottenimento del rilascio di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi e nullaosta da richiedersi a terzi, Enti Statali, Regionali, Provinciali e altri, che si rendessero necessari per lo svolgimento delle attività previste dal presente Contratto e più generalmente per una corretta gestione degli impianti di illuminazione pubblica;
- (c) le spese ed oneri per assicurazione e previdenza della manodopera, secondo le vigenti norme di legge; spese ed oneri per contributi, indennità ed anticipazioni relativi al trattamento della manodopera, nel rispetto delle norme dei contratti collettivi di lavoro e delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore e di quelle che venissero, eventualmente, emanate durante la durata del presente Contratto. Il Concessionario deve garantire l'osservanza delle suddette norme nei confronti dell'Amministrazione Concedente, anche da parte di eventuali ditte subappaltatrici relativamente ai loro dipendenti;
- (d) le spese per l'organizzazione dei cantieri con gli attrezzi, macchinari e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialità in relazione all'entità delle opere, provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza ed allontanamento al termine delle opere; le spese per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di risulta, da detriti e sfridi di lavorazione, provvedendo al loro smaltimento. Al termine dei lavori, e in ogni caso entro e non oltre trenta giorni dal preavviso, il Concessionario dovrà provvedere a rimuovere ed allontanare gli attrezzi, i macchinari ed i mezzi d'opera giacenti in cantiere unitamente ai materiali e manufatti non utilizzati;
- (e) le spese per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori oggetto del presente Contratto;
- (f) le spese per la Direzione dei lavori;

- (g) al termine dei lavori, le spese relative al ripristino del suolo pubblico con le modalità previste dal progetto/offerta e seguendo le indicazioni all'uopo definite e fornite dall'Amministrazione Concedente;
- (h) le spese per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti dal momento del loro ingresso in cantiere fino alla posa in opera; le spese per la protezione, custodia e conservazione dei lavori eseguiti fino alla consegna delle opere, con l'onere di adottare tutti i provvedimenti necessari ad evitare danni e deterioramenti;
- (i) le spese per la condotta e l'assistenza tecnica per tutta la durata dei lavori. Il Concessionario dovrà comunicare per iscritto il nominativo e la qualifica del Direttore Tecnico di Cantiere, informando l'Amministrazione Concedente di eventuali sostituzioni e cambiamenti. Il Concessionario, inoltre, dovrà fornire a sua cura ed a proprie spese, il personale tecnico, gli operai, gli strumenti, gli attrezzi e i mezzi d'opera per (i) misurazioni, rilievi, tracciamenti necessari all'esecuzione dei lavori; nonché per (ii) controlli e verifiche dei lavori compiuti, sia da parte della Direzione lavori, sia da parte di collaudatori, durante le operazioni di collaudo;
- (l) le spese per assicurazione R.C.T. per operai e persone addette ai lavori, per fatti inerenti e dipendenti dall'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto, comunicando all'Amministrazione Concedente il nominativo della società assicuratrice con cui il Concessionario ha stipulato il contratto di assicurazione, producendo copia della polizza, corredata degli estremi, delle condizioni generali e particolari e del massimale di garanzia;
- (m) le spese per l'installazione provvisoria di apparecchiature destinate alle segnalazioni diurne e notturne, quali cartelli e fari nei tratti di strada interessati dall'esecuzione dei lavori, secondo le vigenti norme di polizia stradale ed in conformità a quanto prescritto dall'Amministrazione Concedente.

#### 11.2 Il Concessionario ha, altresì, l'obbligo di

- (a) stabilire rapporti di collaborazione con eventuali altre ditte appaltatrici, a cui l'Amministrazione Concedente abbia affidato altri lavori, avendo cura di evitare ogni interferenza o sovrapposizione di attività e di consentire alle stesse l'accesso alla zona dei lavori;
- (b) organizzare, nei modi e nelle forme che riterrà più funzionali, la propria reperibilità, nonché il servizio di pronto intervento nell'ambito del progetto di gestione del servizio di illuminazione pubblica;
- (c) aggiornare, entro il 31 dicembre di ogni anno, gli elaborati relativi alla consistenza degli impianti oggetto di affidamento, consegnando all'Amministrazione Concedente le planimetrie aggiornate su supporto cartaceo ed informatico, unitamente al rapporto relativo ai lavori eseguiti nell'anno di gestione del servizio;
- (d) predisporre il piano delle misure per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, secondo le leggi sulla sicurezza e le normative vigenti, attenendosi altresì al coordinamento della sicurezza laddove l'Amministrazione Concedente lo richieda attraverso un proprio piano di sicurezza e coordinamento. Il coordinamento dell'attuazione del piano delle misure per la sicurezza fisica e salute dei lavoratori spetta al Concessionario, previa consegna dello stesso all'Amministrazione Concedente ed alle organizzazioni che ne debbono essere informate.

**11.3** Sarà obbligo del Concessionario il rispetto di tutte le normative vigenti in materia nel corso della durata del Contratto, fermo restando gli oneri derivanti da normative/disposizioni legislative entrate in vigore successivamente alla data di presentazione del progetto/offerta.

**11.4** L'Amministrazione Concedente opererà in conformità alla normativa di volta in volta applicabile, per consentire al Concessionario di avviare e svolgere ciascuna attività sulla base dei rispettivi standard operativi. In particolare, si impegna a:

- (a) fare quanto nella propria disponibilità, fermo restando quanto previsto nel presente Contratto ed in conformità alla normativa di volta in volta applicabile, per concedere o procurare, in tempi ragionevoli, eventuali permessi e/o autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dei servizi;
- (b) cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento dei servizi da parte della Società con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti compresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

**11.5** Resteranno, inoltre, a carico dell'Amministrazione Concedente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- (a) la potatura degli alberi, al fine di mantenere integro il flusso luminoso emesso e di garantire la sicurezza degli impianti, apparecchiature e linee di alimentazione;
- (b) il rilascio dei permessi all'installazione/passaggio delle linee di alimentazione degli impianti di pubblica illuminazione e per l'occupazione di suolo pubblico in occasione dell'effettuazione di lavori e interventi manutentivi;
- (c) il coordinamento con le autorità preposte, in tutti i casi in cui si renda necessaria la chiusura di strade per lavori ed operazioni di manutenzione;
- (d) il pagamento di eventuali altri oneri per l'ottenimento dei permessi all'installazione/passaggio delle linee di alimentazione degli impianti di pubblica illuminazione e per l'occupazione di suolo pubblico, in occasione dell'esecuzione di lavori e interventi manutentivi;
- (e) le spese e gli oneri necessari per ottenere il rilascio di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi e nulla-osta, da parte di Enti Statali, Regionali, Provinciali ed altri, qualora si rendessero indispensabili per l'esecuzione delle mansioni previste dal presente Capitolato.

## **Articolo 12**

### **(Responsabilità del Concessionario)**

**12.1** Gli impianti affidati in gestione al Concessionario, si intendono affidati alla custodia dello stesso Concessionario, con le conseguenze disciplinate dal Codice Civile in materia di responsabilità per danni.

**12.2** Il Concessionario è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza alle prescrizioni di legge e del presente Contratto, arrecati anche da propri dipendenti, a persone e/o cose proprie o di terzi.

- 12.3 La responsabilità del Concessionario si estende ai danni provocati a persone o cose, per la mancata adozione delle misure di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento nelle situazioni di emergenza.
- 12.4 In caso di inosservanza, anche parziale, da parte del Concessionario degli obblighi derivanti dal presente Contratto, è riservata all'Amministrazione Concedente, senza che il Concessionario possa farvi eccezione od opposizione, la facoltà di:
- (a) applicare, successivamente alla segnalazione scritta dell'inosservanza, una trattenuta cautelativa sul pagamento in scadenza, in misura non superiore al 10% (dieci per cento);
  - (b) effettuare, in caso di inosservanza protratta per oltre 30 (trenta) giorni dalla segnalazione, un intervento diretto, addebitandone l'onere al Concessionario.
- 12.5 Il Concessionario si impegna a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Concedente da eventuali richieste risarcitorie, e da qualsivoglia danno, costo e spesa causata e/o dovuta dal mancato rispetto da parte del Concessionario o dei suoi eventuali subappaltatori degli obblighi di cui al presente Contratto.

**Articolo 13**  
**(Subappalto)**

- 13.1 Il Concessionario – nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dalla normativa vigente – potrà concedere in subappalto parte delle attività oggetto del presente Contratto solo dopo aver ottenuto il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione Concedente.
- 13.2 In ogni caso, laddove sia stipulato un contratto di subappalto, il Concessionario sarà interamente responsabile nei confronti dell'Amministrazione Concedente per l'esatto adempimento degli obblighi oggetto del Contratto e la corretta esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto da parte dei subappaltatori, garantendo l'affidabilità e la professionalità degli stessi, nonché l'adempimento degli obblighi relativi alla certificazione antimafia.

**Articolo 14**  
**(Sospensione dell'esecuzione del Contratto)**

- 14.1 L'Amministrazione Concedente avrà diritto di sospendere, in tutto od in parte, in qualsiasi momento e anche in più volte, l'esecuzione del presente Contratto dandone comunicazione al Concessionario. Tali sospensioni non potranno in ogni caso eccedere, nel loro insieme, la durata complessiva di 90 (novanta) giorni.
- 14.2 Il Concessionario avrà diritto di ricevere il rimborso delle spese e dei costi inevitabili e documentati subiti a causa della sospensione stessa e del suo protrarsi con il limite massimo di un importo complessivo pari al 0,1% (zerovirgolaunper cento) del Corrispettivo Annuale.
- 14.3 Nell'ipotesi in cui si verifichi una tale sospensione, le Parti faranno quanto possibile per concordare le modifiche al programma di realizzazione. Il Concessionario non potrà comunque richiedere una modifica del programma di realizzazione superiore al periodo di

sospensione. Resta sin da ora inteso che il Concessionario farà tutto quanto possibile per limitare gli effetti della sospensione e minimizzare il ritardo rispetto al programma di realizzazione originario.

## **Articolo 15 (Estinzione della Concessione)**

**15.1** Il rapporto di Concessione disciplinato dal presente Contratto può estinguersi e pertanto esaurire la propria efficacia, oltre che per decorrenza della durata del presente Contratto, per i seguenti motivi:

- (a) risoluzione per fallimento del Concessionario;
- (b) risoluzione per gravi reati del Concessionario accertati con provvedimento definitivo;
- (c) risoluzione per grave inadempimento del Concessionario;
- (d) risoluzione per grave inadempimento del Concedente;
- (e) recesso in mancanza della revisione della Concessione ai sensi dell'articolo 143 del D.Lgs. 163 del 2006.

**15.2** In caso di estinzione per i motivi indicati al precedente Articolo 15.1 lettera (d), l'Amministrazione Concedente provvederà a corrispondere al Concessionario, ai sensi dell'articolo 158 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. una somma comprensiva:

- (i) del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui le opere non abbiano ancora superato la fase di collaudo, di una somma pari ai costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;
- (ii) delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere per effetto dell'anticipata estinzione;
- (iii) di un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte di servizio ancora da gestire, valutata sulla base del Piano Economico Finanziario.

**15.3** In caso di estinzione per i motivi indicati al precedente Articolo 15.1 lettera (e), saranno dovute al Concessionario le somme di cui alle precedenti punti (i) e (ii).

**15.4** In caso di estinzione per i motivi indicati al precedente Articolo 15.1 lettera (a), (b) e (c), saranno dovute al Concessionario le somme di cui al precedente punto (i), fatto salvo il maggior danno.

**15.5** In tutti i casi di risoluzione del rapporto concessorio per motivi attribuibili al Concessionario troverà applicazione il comma 1 dell'articolo 159 del D.Lgs. n. 163 del 2006.

## **Articolo 16**

### **(Cessione del credito)**

**16.1** Il Concessionario potrà cedere a terzi, con le forme stabilite dall'art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 9 della legge n. 2248/1865, Allegato E, degli artt. 69

e 70 del R.D. n. 2440/1923 e della legge 130/1999, i crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti dell'Amministrazione Concedente, in modalità pro soluto e pro solvendo.

- 16.2 In caso di cessione del credito, l'Amministrazione Concedente si impegna, sin d'ora, a confermare il credito vantato dal Concessionario ai terzi cessionari, a pagare ai terzi cessionari le rate corrispondenti al credito ceduto, alle scadenze previste dal presente Contratto, senza alcun onere aggiuntivo.

## **SEZIONE SECONDA – ESECUZIONE DELLE OPERE E GESTIONE**

### **Articolo 17 (Responsabile della Gestione)**

- 17.1 Al fine di garantire la regolare esecuzione del Contratto, il Concessionario, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, dovrà nominare un Responsabile della Gestione, dandone comunicazione all'Amministrazione Concedente ai sensi del successivo Articolo 39.
- 17.2 Il Responsabile della Gestione avrà l'incarico di coordinare e controllare l'attività di tutto il personale addetto all'esercizio, alla manutenzione e al controllo degli impianti affidati in gestione.
- 17.3 Tutte le contestazioni relative alle modalità di esecuzione del Contratto, da comunicare per iscritto al Responsabile della Gestione, si intenderanno come validamente e direttamente effettuate al Concessionario.
- 17.4 In caso di impedimento e/o sostituzione del Responsabile della Gestione, il Concessionario dovrà comunicare all'ufficio tecnico dell'Amministrazione Concedente il nominativo e il domicilio del sostituto.

### **Articolo 18**

#### **(Direttore dei Lavori – Responsabile del Procedimento)**

- 18.1 I lavori saranno eseguiti sotto la Direzione di un tecnico abilitato, designato dal Concessionario, il cui nominativo dovrà essere preventivamente comunicato all'Amministrazione Concedente prima dell'inizio dei lavori ai sensi del successivo Articolo 39.
- 18.2 Tale tecnico potrà essere sostituito con altro soggetto in possesso di adeguata competenza, anche in corso di esecuzione, purché la sostituzione venga preventivamente comunicata al Concedente.
- 18.3 Il Direttore dei Lavori eserciterà i compiti e le funzioni previste dagli artt. 23 e segg. del D.P.R. 554/99 e s.m.i., impartendo gli ordini e le direttive occorrenti ai fini della realizzazione dell'opera a regola d'arte ed in conformità ai progetti ed alle prescrizioni autorizzative e/o contrattuali.

- 18.4 La realizzazione dell'opera sarà sottoposta alla vigilanza dell'Amministrazione Concedente, che la eserciterà attraverso il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. 163/2006.
- 18.5 Il Responsabile del Procedimento potrà accedere in qualunque momento al cantiere, assistere ai lavori, effettuare controlli e misurazioni. Eventuali osservazioni e rilievi saranno comunicati al Concessionario ed al Direttore dei Lavori, che concorderanno con il tecnico responsabile dell'Amministrazione Concedente le soluzioni più idonee da adottare.
- 18.6 Il Concessionario e il Direttore dei lavori dovranno assicurare tutta l'assistenza necessaria al Responsabile del Procedimento nelle verifiche sull'adempimento degli obblighi contrattuali, fornendo i chiarimenti e i documenti che venissero richiesti.
- 18.7 Il Responsabile del Procedimento provvederà a seguire gli sviluppi del rapporto contrattuale assolvendo in particolare i compiti di vigilanza e controllo e avvalendosi a tale fine anche di collaborazioni specialistiche anche in relazione a quanto stabilito dall'art. 141, comma 8, D.Lgs. 163/2006. Tale attività di vigilanza e controllo verrà svolta non solo nella fase di esecuzione dei lavori, ma una volta ultimati gli stessi, si estenderà alla successiva fase della gestione.
- 18.8 Resta inteso tra le Parti che gli oneri connessi allo svolgimento delle attività del Responsabile del Procedimento sono a carico dell'Amministrazione Concedente.

#### **Articolo 19**

##### **(Responsabile del Cantiere e della Sicurezza)**

- 19.1 Il Concessionario si obbliga a nominare un proprio tecnico, idoneo e professionalmente qualificato, iscritto ad uno degli Albi Professionali degli Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti Industriali e/o qualificato come "Direttore Tecnico" ai sensi del D.P.R. n. 34/2000, il quale, a norma delle vigenti disposizioni di legge, assuma le funzioni di "Responsabile del Cantiere e della Sicurezza" e si obbliga, altresì, prima di dare inizio all'esecuzione delle opere, a comunicarne per iscritto il nominativo all'Amministrazione Concedente ed alle Autorità ed Enti per legge competenti.

#### **Articolo 20**

##### **(Collaudo)**

- 20.1 In relazione ai lavori oggetto del presente Contratto, le Parti procederanno al collaudo in conformità alla disciplina di cui all'articolo 141 D.Lgs. 163/2006.
- 20.2 A tal fine, l'Amministrazione Concedente provvederà a nominare un collaudatore dotato di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi.
- 20.3 Le Parti convengono che le spese di collaudo sono a carico del Concessionario nei limiti contenuti nell'importo previsto nel quadro economico.

- 20.4 Il Responsabile del Procedimento provvederà ad informare l'organo di collaudo circa l'avvio delle operazioni di collaudo contestualmente alla trasmissione della documentazione prevista dall'articolo 190, D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i..
- 20.5 L'organo di collaudo procederà immediatamente alle necessarie constatazioni.
- 20.6 Il Concessionario, a proprie cure e spese, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.
- 20.7 Il certificato di collaudo è trasmesso per l'accettazione al Concessionario, il quale, in caso di contestazioni procederà ai sensi del successivo Articolo 40 (Composizione amichevole delle controversie) della presente Convenzione.
- 20.8 Qualora nella visita di collaudo si riscontrino difetti o mancanze riguardo all'esecuzione di lavori, si procederà ai sensi dell'art. 197, D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i.

## **Articolo 21**

### **(Variazioni delle opere progettate)**

- 21.1 Il Concessionario potrà apportare modifiche e/o variazioni al progetto esecutivo delle opere da realizzare esclusivamente nel caso in cui le stesse si rendano necessarie durante l'esecuzione delle opere stesse. Tali variazioni dovranno essere preventivamente approvate per iscritto dall'Amministrazione Concedente.
- 21.2 L'Amministrazione Concedente avrà diritto di ordinare modifiche e/o variazioni al progetto esecutivo delle opere da realizzare in qualsiasi momento, mediante avviso scritto al Concessionario, il quale avrà diritto ad un maggior compenso per i lavori eseguiti, purché determinato applicando il listino dei prezzi delle opere e dei servizi della Camera di Commercio di [•] con uno sconto del 20% (venti per cento).
- 21.3 Il Concessionario si riserva l'approvazione all'esecuzione di tali opere qualora superino il valore di un sesto del prezzo stabilito, e comunque quando le variazioni, sebbene contenute nel limite del sesto, siano tali da comportare notevoli modificazioni della natura delle opere individuate all'Articolo 2 del presente Contratto e nel CSA.

## **Articolo 22**

### **(Documentazione a carico del Concessionario)**

- 22.1 Il Concessionario è tenuto a presentare, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di seguito indicata:
- (a) Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) ai sensi della D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
  - (b) certificazioni in merito al rispetto della normativa sull'igiene e sicurezza del lavoro nonché degli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dalla legge e dai contratti;

- (c) certificazione antimafia come richiesta dal D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998 e seguenti modifiche;
- (d) certificato attestante l'iscrizione del Concessionario alla Camera di Commercio.

## **Articolo 23**

### **(Consegna degli impianti per la gestione)**

- 23.1** L'Amministrazione Concedente entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto provvederà alla consegna degli impianti mediante redazione di apposito verbale – attestante altresì la valutazione dello stato iniziale degli impianti e di eventuali locali che il Concessionario prenderà in carico, nonché la lettura dei contatori dell'energia elettrica – da redigere in contraddittorio tra le Parti.
- 23.2** L'Amministrazione Concedente consegnerà al Concessionario, contestualmente alla redazione del verbale di consegna, tutta la documentazione tecnica e amministrativa necessaria per la corretta gestione degli impianti che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è costituita da:
- a) planimetria del territorio comunale ove sono ubicati gli impianti di illuminazione pubblica;
  - b) documentazione tecnica e amministrativa in possesso dell'ente inerente gli impianti;
  - c) verifica dello stato dell'arte in cui si trovano le apparecchiature;
  - d) copia dei contratti di pubbliche forniture;
  - e) copia di eventuali polizze assicurative.
- 23.3** Gli impianti oggetto del presente Contratto saranno consegnati dall'Amministrazione Concedente nello stato di fatto in cui si trovano, ma comunque funzionanti.
- 23.4** A partire dalla sottoscrizione del verbale di consegna, il Concessionario assumerà per tutti gli impianti già a norma ogni responsabilità civile conseguente agli eventuali danni derivanti dalla mancata o errata esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto. Per gli impianti non a norma a tale data, le suddette responsabilità saranno trasferite al Concessionario contestualmente all'emissione dei certificati di conformità degli impianti stessi: sia gli adempimenti che le certificazioni sono a carico del Concessionario e devono essere conclusi nei termini indicati nell'offerta presentata dal Concessionario in sede di gara.

## **Articolo 24**

### **(Voltura)**

- 24.1** Il Concessionario dovrà provvedere nel più breve tempo possibile all'avviamento delle pratiche per la voltura, a proprio carico, dei contatori dell'energia elettrica che alimentano gli impianti.
- 24.2** Qualora per cause non imputabili a sua negligenza la voltura non potesse avvenire entro il termine stabilito per la consegna degli impianti, le fatture verranno liquidate direttamente

all'Amministrazione Concedente. L'importo di dette fatture verrà portato in detrazione sul primo pagamento utile.

## **Articolo 25**

### **(Modifiche agli impianti)**

- 25.1** Nel corso della durata del Contratto è fatto divieto assoluto al Concessionario di apportare modifiche ai locali ed agli impianti dati in consegna, senza esplicita autorizzazione scritta dell'Amministrazione Concedente.
- 25.2** L'Amministrazione Concedente rilascerà la suddetta autorizzazione a tutte quelle modifiche proposte dal Concessionario, per le quali vengano riconosciute dall'Amministrazione Concedente medesima, a sua esclusiva discrezione, i requisiti di miglioria nel funzionamento degli impianti, nello svolgimento del servizio, nell'economia dei costi di gestione, nonché nella riduzione dei consumi energetici. L'importo delle spese relative dovrà risultare da un preciso e preventivo accordo scritto tra le parti. Le modifiche autorizzate dovranno essere eseguite a cura del Concessionario, sotto il controllo dell'Amministrazione Concedente.
- 25.3** Al termine della durata del presente Contratto, tutti gli interventi realizzati, comprese le eventuali apparecchiature e parti d'impianto aggiunte, sia oggetto di finanziamento tramite terzi che di tradizionale finanziamento, restano di proprietà dell'Amministrazione Concedente.

## **Articolo 26**

### **(Riconsegna degli impianti)**

- 26.1** Gli impianti e i loro accessori, nonché i manufatti e i fabbricati che li contengono, al termine del periodo contrattuale dovranno essere restituiti nello stato di conservazione, di manutenzione e di funzionalità in cui si trovavano all'atto della consegna, salvo il normale deperimento per l'uso.
- 26.2** Lo stato di conservazione degli impianti sarà accertato e dichiarato nel verbale di riconsegna, sulla base di:
- (a) esame della documentazione del servizio di manutenzione svolto;
  - (b) eventuale esecuzione di prove di funzionamento;
  - (c) visite e sopralluoghi agli impianti.
- 26.3** Qualora in sede di riconsegna venissero accertati malfunzionamenti, sarà cura ed onere del Concessionario provvedere immediatamente al ripristino funzionale degli impianti. Nello stesso verbale di riconsegna saranno riportate le letture dei contatori dell'energia elettrica che alimentano gli impianti.
- 26.4** A conclusione del servizio affidato, il Concessionario consegnerà all'Amministrazione Concedente la documentazione amministrativa rilasciata dalle Autorità competenti che,

considerate le prescrizioni del presente Contratto, dovrà risultare completa e perfettamente aggiornata.

- 26.5 La voltura dei contratti di fornitura dovrà essere effettuata tra il Concessionario e la ditta subentrante nel servizio di gestione degli impianti o, in sua assenza, la stessa Amministrazione Concedente. Le spese di voltura saranno a carico della ditta subentrante, ovvero dell'Amministrazione Concedente qualora quest'ultima decida di diventare intestataria dei contratti di fornitura.

## **Articolo 27** **Cauzione definitiva**

- 27.1 Il Concessionario è tenuto a costituire – come previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 – una garanzia fidejussoria o polizza assicurativa del 10% dell'importo del contratto, pari a € 483.537,00 oltre IVA, a copertura di eventuali oneri per il mancato o inesatto adempimento dello stesso. La sua mancata costituzione determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione Concedente.
- 27.2 La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma che precede dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente.
- 27.3 Essa sarà progressivamente svincolata in concomitanza con l'avanzamento dell'esecuzione, nei termini di cui all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006.

## **Articolo 28** **(Assicurazioni)**

- 28.1 Il Concessionario dovrà provvedere, a sua cura e spese, a stipulare le polizze assicurative di cui all'articolo 129 del D.Lgs. 163 del 2006 e s.m.i., così come specificate agli articoli 103 e 104 del D.P.R. 554 del 1999 e precisamente polizza assicurativa della costruzione, di cui all'articolo 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 2006 e all'articolo 103 del D.P.R. n. 554/1999, per garantire il risarcimento dei danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari a € 2.500.000/00 (euro duemilionicinquecentomila/00). La polizza deve inoltre assicurare l'Amministrazione Concedente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari a € 2.500.000/00 (euro duemilionicinquecentomila/00);
- 28.2 Il Concessionario si dovrà assicurare contro la responsabilità civile per garantire il risarcimento dei danni cagionati a terzi, durante la fase di gestione, con un massimale non inferiore a € 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00).

## **Articolo 29** **(Penali)**

**29.1** Le Parti espressamente convengono che il Concessionario:

- (a)** qualora ritardi, per causa a lui esclusivamente imputabile, l'andamento delle attività oggetto del presente Contratto rispetto ai tempi di esecuzione dei lavori stabiliti nel cronoprogramma, sarà tenuto a pagare, previa formale diffida ad adempiere, e con decorrenza dal termine di adempimento non inferiore a 30 (trenta) giorni indicato nella costituzione in mora, una penale nella misura di Euro 50,00 (cinquanta/00) senza oneri aggiuntivi, per ciascun giorno di ritardo, riservandosi in ogni caso l'Amministrazione il diritto di addebitare al concessionario l'importo dei maggiori danni eventualmente subiti.
- (b)** qualora ritardi, per causa a lui esclusivamente imputabile, (i) la riparazione di eventuali guasti degli impianti di pubblica illuminazione ovvero (ii) l'accensione e lo spegnimento degli impianti medesimi, sarà tenuto a pagare, previa formale diffida ad adempiere, e con decorrenza dal termine di adempimento non inferiore a 30 (trenta) giorni indicato nella costituzione in mora, una penale nella misura di Euro 50,00 (cinquanta/00) senza oneri aggiuntivi, per ciascun giorno di ritardo, riservandosi in ogni caso l'Amministrazione il diritto di addebitare al concessionario l'importo dei maggiori danni eventualmente subiti.

**29.2** Decorsi infruttuosamente i termini assegnati al Concessionario, ai sensi e per gli effetti di cui alle lettere (a) e (b) del precedente Articolo 29.1, l'Amministrazione Concedente provvederà a recuperare la somma corrispondente mediante escussione della cauzione definitiva di cui al precedente Articolo 27, che dovrà essere reintegrata nei successivi 30 (trenta) giorni.

**29.3** In considerazione di quanto previsto al precedente Articolo 29.1 lettera (b), il Concessionario ha l'obbligo di organizzare una struttura idonea a mantenere un livello di efficienza tale da garantire che nessun punto luce rimanga spento per un periodo superiore alle 48 (quarantotto) ore solari, qualsiasi sia la causa che ne ha determinato il guasto. Qualora venissero rilevati dall'Amministrazione Concedente dei punti luce spenti per un periodo superiore alle 48 (quarantotto) ore solari, sarà facoltà della stessa applicare una penale pari a Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni punto luce spento, per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella riparazione del guasto.

**29.4** Resta espressamente inteso che, qualora, in considerazione di quanto stabilito al precedente Articolo 39.1, il Concessionario avesse accumulato penali per un importo pari o superiore al 10% (dieci per cento) del Corrispettivo Annuale, il Concessionario medesimo sarà automaticamente ritenuto inadempiente e l'Amministrazione Concedente potrà pretendere la risoluzione del contratto conformemente alle previsioni del presente Contratto.

### **Articolo 30**

#### **(Condizioni di garanzia per l'equilibrio economico-finanziario)**

**30.1** Le Parti si danno espressamente atto che (i) il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'intervento, deducibile dal Piano economico-finanziario, presentato dal Concessionario unitamente all'offerta in sede di gara, è condizione essenziale per l'esecuzione del Contratto medesimo e (ii) tale equilibrio è assicurato dalla gestione degli

impianti di illuminazione pubblica nei termini e alle condizioni previste nel presente Contratto.

**30.2** Le suddette condizioni costituiscono elementi essenziali per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della concessione; ove modificate unilateralmente dall'Amministrazione Concedente, nonché in presenza delle ulteriori condizioni di seguito specificate, sorgerà in capo al Concessionario il diritto all'immediata revisione della concessione mediante adeguamento tariffe del Corrispettivo Annuale e/o della durata del Contratto, con le procedure di cui al successivo Articolo 31, ovvero, ma soltanto in mancanza della predetta revisione, ai sensi dell'articolo 143 del d.lgs. 163 del 2006 e s.m.i., al recesso del rapporto concessorio:

- (a) **Regime fiscale.** Il corrispettivo offerto in sede di gara tiene conto di tutte le tasse ed imposte in vigore alla data di presentazione dell'offerta. Nel caso in cui, successivamente a tale data, queste fossero aumentate o diminuite ovvero ne fossero introdotte di nuove che incidano sui ricavi del Concessionario, la Parte che ne abbia interesse ha diritto di chiedere la modifica del corrispettivo con la procedura di revisione di cui al successivo Articolo 31 (Revisione del Contratto), in modo tale da ripristinare il precedente equilibrio economico-finanziario della Concessione. Sarà motivo, altresì, di revisione della Concessione qualsiasi sopravvenuta disposizione legislativa, atti ufficiali degli enti preposti che comporti una maggiorazione (o una riduzione) degli oneri fiscali a carico del Concessionario rispetto a quelli previsti nel modello economico-finanziario, ad esclusione dell'aumento delle aliquote delle imposte sui redditi. In questi casi il Concessionario ne informerà tempestivamente l'Amministrazione Concedente al fine di procedere alla revisione del Contratto finalizzata al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario già riportato nel Piano economico-finanziario alla base del progetto.
- (b) **Quadro normativo vigente alla data di presentazione dell'offerta.** Nel caso in cui, successivamente alla data di presentazione dell'offerta, intervengano modifiche o innovazioni all'insieme delle leggi, regolamenti, accordi di programma (nazionali, regionali, locali), applicabili direttamente o indirettamente alla Concessione, che stabiliscano nuove condizioni tecniche e/o economiche per l'esercizio delle attività oggetto del presente Contratto e, per l'effetto, risulti alterato l'equilibrio economico-finanziario di cui al relativo Piano, il Concessionario e l'Amministrazione Concedente hanno diritto di chiedere la modifica del Corrispettivo Annuale con la procedura di revisione di cui al successivo Articolo 31 (Revisione della Contratto).
- (c) **Rilascio delle autorizzazioni e dei nulla osta necessari per la progettazione e la costruzione delle opere nei tempi previsti nel piano economico-finanziario.** Il diritto di richiedere la revisione di cui al successivo Articolo 31 (Revisione della Contratto) spetta altresì al Concessionario, sempre che ne risulti modificato l'equilibrio economico-finanziario indicato nel relativo Piano: in caso di ritardo nel rilascio dei provvedimenti amministrativi da parte del Comune o delle altre amministrazioni competenti, sempre che tale ritardo non sia imputabile al Concessionario; qualora atti amministrativi o provvedimenti giurisdizionali impongano di apportare varianti alla progettazione, costruzione, gestione e manutenzione delle opere che non siano riassorbibili in una riformulazione progettuale e gestionale.
- (d) **Caratteristiche o condizioni geologiche o geotecniche impreviste e imprevedibili nonché rinvenimenti di reperti archeologici nel corso dell'esecuzione delle opere**

**che siano destinati ad incidere significativamente sul progetto e tali da non determinare l'impossibilità sopravvenuta dell'opera.** Il diritto di richiedere la revisione di cui al successivo Articolo 31 (Revisione della Contratto) spetta altresì al Concessionario qualora si rendano necessarie modifiche e/o innovazioni agli elaborati progettuali a seguito dell'accertamento di particolari caratteristiche o condizioni geologiche o geotecniche delle aree interessate dalle opere o del rinvenimento, nelle predette aree, di reperti archeologici, a condizione che:

- (i) i fatti e le circostanze che impongono le significative modifiche e/o innovazioni risultino imprevisi e imprevedibili in sede di progettazione esecutiva nonostante la diligente esecuzione delle indagini e dei rilievi preliminari da parte del Concessionario;
- (ii) e per effetto di tali significative modifiche e/o innovazioni risulti alterato l'equilibrio economico-finanziario indicato nel Piano economico-finanziario.

### **Articolo 31 (Revisione del Contratto)**

- 31.1** Qualunque modifica del presente Contratto non potrà avere luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto e con il consenso di tutte le Parti.
- 31.2** La revisione delle condizioni che risultano essenziali per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario potrà essere richiesta, qualora nel periodo di durata della Contratto si verifichi un mutamento delle condizioni di garanzia di cui al precedente Articolo 30, tale da alterare l'equilibrio economico-finanziario del Contratto, come risultante dal relativo piano economico-finanziario.
- 31.3** Ai fini di cui al precedente Articolo 30.2, per le revisioni richieste dal Concessionario, la richiesta, qualora le revisioni stesse si dovessero rendere necessarie in fase di esecuzione delle opere, sarà sottoposta dall'Amministrazione Concedente al responsabile del procedimento, ovvero all'ufficio competente del Comune di Priverno, in caso le revisioni si rendessero necessarie nel corso della gestione. In caso di disaccordo sarà trattata nei modi previsti al successivo Articolo 40, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 143 del d.lgs. 163 del 2006.
- 31.5** Le revisioni concordate potranno avere ad oggetto anche la proroga o la diminuzione della durata del Contratto, ai sensi dell'articolo 143 del d.lgs. 163 del 2006.

### **Articolo 32 (Enti Finanziatori)**

- 32.1** Il Concessionario può sottoscrivere contratti di finanziamento a breve e/o medio/lungo termine relativi alle fasi di progettazione, realizzazione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica con gli Enti Finanziatori, purchè di volta in volta ne venga data comunicazione per iscritto dallo stesso Concessionario all'Amministrazione Concedente.
- 32.2** Gli Enti Finanziatori sono legittimati ad azionare i poteri e le facoltà riconosciuti nel presente Contratto e le Parti sono obbligate ad assolvere tutti gli impegni nei confronti degli Enti

Finanziatori o che possono assumere rilevanza diretta e/o indiretta per le ragioni e la tutela degli interessi degli Enti Finanziatori.

- 32.3 Le Parti si assumono l'obbligo di assolvere tempestivamente a tutti gli obblighi di carattere informativo di elementi rientranti nella propria sfera di conoscenza e conoscibilità che dovessero risultare formalizzati nel relativo contratto di finanziamento. In tale prospettiva, il Concessionario – o, qualora lo stesso non vi provveda, gli Enti Finanziatori – comunicherà con immediatezza all'Amministrazione Concedente l'avvenuta stipula del/i contratto/i di finanziamento, trasmettendo alla stessa l'intera documentazione contrattuale.
- 32.4 Il Concessionario si impegna a comunicare preventivamente all'Amministrazione Concedente, e questa agli Enti Finanziatori, l'intenzione di (i) intraprendere operazioni di scissione, scorporo, concentrazione o di liquidazione volontaria; (ii) concedere privilegi, ipoteche parziali o totali sui beni attuali e futuri, sui propri ricavi e sui propri crediti, ad eccezione dei privilegi previsti per legge.
- 32.5 In caso di applicazione delle penali di cui all'Articolo 29 del presente Contratto, l'Amministrazione Concedente provvederà ad inviare agli Enti Finanziatori una comunicazione con indicazione dell'ammontare della penale che il Concessionario dovrà corrispondere.
- 32.6 Nei casi di risoluzione indicati nel presente Contratto, l'Amministrazione Concedente dovrà inviare comunicazione agli Enti Finanziatori. Gli Enti Finanziatori potranno prevenire la risoluzione del Contratto comunicando all'Amministrazione Concedente entro congruo termine, in ogni caso non inferiore a 60 (sessanta) giorni, indicato nella comunicazione dalla stessa Amministrazione Concedente, la loro intenzione di intervenire a curare direttamente o indirettamente e nei limiti di legge l'inadempimento del Concessionario, adoperandosi per quanto in loro potere per far sì che il Concessionario adempia (la **Comunicazione**). Dalla data di ricevimento da parte dell'Amministrazione Concedente della Comunicazione decorrerà un ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni per permettere la cura dell'inadempimento da parte degli Enti Finanziatori e prevenire così la risoluzione. Decorso inutilmente il suddetto termine l'Amministrazione Concedente potrà risolvere il presente Contratto.
- 32.7 In ogni caso, l'Amministrazione Concedente si impegna a – e comunque farà tutto quanto in proprio potere per – (i) conseguire il rimborso del credito degli Enti Finanziatori, in caso di scadenza del Contratto e/o di sottoposizione del Concessionario al fallimento o ad altre procedure concorsuali, nonchè (ii) collaborare nella promozione di ogni atto, provvedimento e/o delibera funzionale alla conclusione dei finanziamenti.
- 32.8 Le Parti convengono che è ammessa, ed a tal fine viene prestato preventivamente il relativo consenso, la cessione ovvero il pegno, da parte del Concessionario agli Enti Finanziatori, dei crediti derivanti al medesimo Concessionario, ai sensi del Contratto, ivi incluse eventuali indennità. Si applica, altresì, l'art. 160 del D. Lgs. n. 163/2006.
- 32.9 L'Amministrazione Concedente prende atto ed accetta che troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 5, comma 19, del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003 n. 326 ed i privilegi di legge in esse previste in favore degli Enti Finanziatori.

### **SEZIONE TERZA – DISPOSIZIONI VARIE**

#### **Articolo 33 (Forza maggiore)**

- 33.1 Le Parti non sono responsabili del mancato adempimento, parziale o totale, del presente contratto per fatti imputabili a cause di forza maggiore.
- 33.2 Sono cause di forza maggiore eventi o circostanze che esorbitino dal controllo della Parte interessata e che non avrebbero potuto essere evitati mediante la diligenza richiesta nel caso di specie.
- 33.3 Se una delle Parti ritiene che si sia verificata una causa di forza maggiore che possa pregiudicare i propri adempimenti contrattuali, lo comunicherà prontamente alla controparte. La Parte interessata da eventi che integrino cause di forza maggiore dovrà fare quanto ragionevolmente necessario per evitare l'aggravarsi delle conseguenze derivanti da tale evento.
- 33.4 Resta inteso, altresì, che nel caso cui la causa di forza maggiore si protragga per un periodo di tempo tale da non rendere più conveniente per le Parti la prosecuzione del rapporto contrattuale, le stesse potranno incontrarsi per decidere nel merito.

#### **Articolo 34 (Obblighi di informazione e Buona fede)**

- 34.1 Le Parti si obbligano a tenersi costantemente e reciprocamente informate di tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dalla presente Convenzione.
- 34.2 Nella prospettiva di garantire la piena e migliore realizzazione della presente Convenzione, per tutti gli aspetti non disciplinati analiticamente nella stessa, le Parti si obbligano reciprocamente ad operare in modo sinergico e collaborativo nonché a svolgere le attività di propria competenza nel rispetto del generale principio di buona fede di cui all'art. 1375 del codice civile.

#### **Articolo 35 (Modifiche e integrazioni)**

- 35.1 Il presente Contratto prevale su ogni altra precedente intesa, verbale o scritta, eventualmente intervenuta tra le Parti in merito al medesimo oggetto. Qualsiasi modifica e/o integrazione del presente Contratto dovrà farsi di comune accordo tra le Parti soltanto per iscritto.
- 35.2 Le Parti si danno, pertanto, reciprocamente atto che le suddette modifiche, integrazioni e specifiche verranno dalle stesse negoziate in buona fede e nel rispetto dei principi enunciati

nel presente Contratto, al fine del più soddisfacente e proficuo raggiungimento dei reciproci obiettivi ed interessi sottesi al Contratto medesimo.

### **Articolo 36 (Invalidità parziale)**

- 36.1** Il fatto che, in qualsiasi momento, una o più delle disposizioni del presente Contratto risulti o divenga illecita, invalida o non eseguibile, non pregiudicherà la liceità, validità ed esecuzione delle altre disposizioni del Contratto medesimo.
- 36.2** In tali ipotesi, le Parti si impegnano a provvedere all'immediata sostituzione delle clausole, invalide, inefficaci o inapplicabili con altrettante previsioni che rispettino per quanto possibile, la volontà delle Parti così come recepita nelle clausole ritenute invalide, inefficaci o nulle.

### **Articolo 37 (Tutela dei dati personali e obblighi di riservatezza)**

- 37.1** Le Parti si impegnano al rispetto, ove applicabile, della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e delle relative misure di sicurezza.
- 37.2** Le Parti si impegnano, altresì, in applicazione e nei termini di cui al combinato disposto di cui agli artt. 7 e 13 del d.lgs. n. 196/2003, ad osservare e rispettare la riservatezza su tutti i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza nello svolgimento dell'attività dipendente dal presente Contratto.
- 37.3** L'obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo alla cessazione di efficacia del presente Contratto e, comunque, fino a quando i dati e le informazioni predette non siano divulgate da parte del legittimo titolare o diventino di pubblico dominio.

### **Articolo 38 (Spese)**

- 38.1** Le spese di bollo, scritturazione e registrazione del contratto, degli atti di consegna o riconsegna degli impianti e di ogni altro atto ad esso inerente e tutte le spese del presente Contratto, sono a carico del Concessionario. Sono, altresì, a carico del Concessionario, tutte le spese e le tasse che riguardino, per qualsivoglia titolo o rapporto, il Contratto o l'oggetto del medesimo, fatta eccezione per l'IVA e per ogni altra imposta che, per legge, sia intesa a carico dell'Amministrazione Concedente.

### **Articolo 39 (Comunicazioni)**

- 39.1** Tutti gli avvisi e le comunicazioni ufficiali tra le Parti dovranno essere effettuate per iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e per telex o telefax agli indirizzi dei destinatari seguenti, ovvero a quegli altri recapiti o destinatari che dovessero essere successivamente indicati alle Parti per iscritto.

Per l'Amministrazione Concedente a:	Per il Concessionario a:
	Via
c.a.	c.a.
Telefax:	Telefax:
Email:	Email:

**Articolo 40**  
**(Composizione amichevole delle controversie)**

- 40.1** Ai fini della definizione bonaria delle questioni nei casi previsti espressamente dal presente Contratto, la Parte che intende attivare la presente procedura di composizione bonaria deve provvedere alla contestazione scritta dell'eventuale addebito all'altra Parte.
- 40.2** Tale comunicazione sarà effettuata entro il termine perentorio e decadenziale di 180 (centottanta) giorni solari dalla data in cui la Parte interessata ha avuto conoscenza del fatto da cui origina la contestazione, fatta salva la possibilità di meglio illustrare e documentare la propria contestazione nei successivi 30 (trenta) giorni solari.
- 40.3** L'altra Parte provvederà a comunicare per iscritto le proprie determinazioni in ordine alle contestazioni sollevate entro 30 (trenta) giorni solari dalla scadenza del termine di cui al precedente Articolo 40.2.
- 40.4** Qualora, trascorsi 60 (sessanta) giorni solari dalla comunicazione di cui al precedente Articolo 40.2, la composizione non intervenga, la Parte che ne abbia interesse procederà alla tutela della propria posizione ai sensi del successivo Articolo 41 ove non sia diversamente previsto nel presente Contratto.

**Articolo 41**  
**(Foro competente)**

- 41.1** Nel caso di mancato accordo secondo la procedura di cui al precedente Articolo 49 ed in ogni altro caso di controversie, la giurisdizione apparterrà al Tribunale di Latina.
- 41.2** Si esclude espressamente ogni forma di giudizio arbitrale.

**Articolo 42**  
**(Norme applicabili)**

- 42.1** Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

.....  
( )

Priverno\_\_\_\_, \_\_ 2010

.....  
( )

Priverno\_\_\_\_, \_\_ 2

[www.AlboPretorionline.it](http://www.AlboPretorionline.it) 1710217

**COMUNE DI PRIVERNO**

*Provincia di Latina*

Piazza Giovanni XXIII – CAP 04015

Tel 0773-912201 – Fax: 0773-903581

Codice Fiscale: 80005330594

## **Capitolato Speciale d'Appalto**

**“AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA E  
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  
MEDIANTE INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA”**

[www.AlboPretrorionline.it](http://www.AlboPretrorionline.it)

## INDICE GENERALE

### DEFINIZIONI

**Articolo 1:** Finalità e oggetto dell'appalto.

**Articolo 2:** Consistenza presunta delle lampade installate sugli impianti di pubblica illuminazione di esclusiva proprietà comunale.

**Articolo 3:** Descrizione degli interventi e dei servizi da prestarsi a carico del Concessionario.

**Articolo 4:** Programma dei Lavori

**Articolo 5:** Caratteristiche del servizio di gestione.

**Articolo 6:** Documentazione Tecnica.

### ALLEGATI AL CSA

**All. A** **Elenco descrittivo degli impianti di illuminazione pubblica comunale**, così come vengono consegnati al Concessionario, con riferimento alla consistenza presunta degli stessi, in ordine: a) al numero di punti luce, b) al tipo delle lampade, c) alle linee elettriche;

**All. B** **Traccia di Manutenzione Ordinaria, Preventivo Programmata e Straordinaria.**

www.Albopretorioonline.it 1710211

## DEFINIZIONI

**Adeguamento normativo di un impianto.** L'insieme degli interventi atti a mettere a norma l'impianto, rendendolo cioè perfettamente conforme alle prescrizioni normative vigenti per quanto applicabili, senza alterare o modificare in modo rilevante le sue caratteristiche morfologiche e funzionali. Ai sensi del presente CSA esso si divide in :

- a) messa in sicurezza degli impianti: interventi che riguardano la protezione contro contatti diretti ed indiretti e le sovracorrenti (C.E.I. 64-8) ed il rispetto delle distanze di sicurezza (C.E.I. 64-7), nonché la verifica della stabilità dei sostegni e di qualsiasi altro componente l'impianto che possa in qualsiasi modo provocare pericolo per la circolazione dei veicoli e delle persone sul territorio comunale;
- b) adeguamento degli impianti alle leggi sull'inquinamento luminoso: interventi mirati al completo rispetto delle normative regionali/nazionali sul tema;
- c) adeguamento normativo di un impianto: interventi mirati al rispetto di tutte le normative/leggi riguardanti gli impianti di pubblica illuminazione. Esso si applica per la realizzazione di nuovi impianti e/o interventi di ristrutturazione e riqualificazione.

**Alimentatore.** Dispositivo usato nelle lampade a scarica per stabilizzare la corrente nel tubo di scarica, ovvero per adeguare l'alimentazione delle lampade alle caratteristiche della rete elettrica, nonché per la fornitura di tensioni ausiliarie per l'alimentazione di eventuali accenditori della sorgente luminosa.

**Accenditore.** Apparecchio in grado di generare gli impulsi di tensione necessari all'innesco di una lampada a scarica.

**Apparecchiatura di regolazione della tensione.** Complesso dei dispositivi destinati a fornire un valore prefissato di tensione indipendente dalle variazioni di rete per gli impianti in derivazione, che può avere anche funzione di regolazione del flusso luminoso emesso dalle lampade dell'impianto.

**Apparecchiatura di telecontrollo.** Complesso dei dispositivi che ha lo scopo di svolgere le seguenti funzioni:

- concentrare la supervision di uno o più impianti in una stazione remota di controllo;
- conoscere in tempo reale lo stato delle principali apparecchiature dell'impianto attraverso la ricezione dal campo di una serie di segnali remoti;
- intervenire sugli impianti dalla stazione remota di controllo effettuando manovre e regolazioni;
- utilizzare forme di risparmio energetico attraverso un'opportuna regolazione del flusso luminoso.

**Apparecchio di illuminazione per lampade a scarica.** Apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce emessa da una o più lampade a scarica (SAP, HQL, Jod. Metallici, ecc.ra), e che comprende tutti i componenti necessari al sostegno, al fissaggio e alla protezione delle lampade (ma non le lampade stesse) e, se necessario, i circuiti ausiliari e i loro collegamenti al circuito di alimentazione.

**Apparecchio di illuminazione per lampade a LED.** Apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce emessa da lampade a LED, e che comprende tutti i componenti necessari al sostegno, al fissaggio e alla protezione delle lampade a LED incluse e, i relativi circuiti ausiliari di alimentazione e raffreddamento (dissipazione del calore), e i loro collegamenti al circuito di alimentazione. Equipaggiato con alimentatore elettronico (programmabile per eventuale dimmerazione automatica, e con eventuale sistema di telegestione opzionale), in grado di regolare l'emissione luminosa agendo direttamente sulla corrente che alimenta i LED del gruppo ottico (dotato di ottica stradale), variabile da 350mA a 525mA, a seconda del progetto illuminotecnico. Con potenze da: 27, 36, 54, 72, 90, 108, 126, 144 LED.

**Project Management di commessa ed Energy Management** (cd. Assistenza Tecnico – Amministrativa). Attività Tecnica, da svolgere per tutta la durata della Concessione, volta ad ottenere la documentazione

richiesta dalle vigenti norme in materia di sicurezza, uso razionale dell'energia, salvaguardia ambientale, al fine di mettere l'impianto nella condizione di essere esercito conformemente alle leggi vigenti (in particolare trattasi delle autorizzazioni, dei verbali di collaudo e di controllo rilasciati dagli Enti preposti, nonché le denunce da presentare agli stessi).

**Braccio.** Parte del sostegno al quale è fissato direttamente l'apparecchio di illuminazione. Il braccio può essere fissato ad un palo o ad una parete verticale.

**Centro luminoso.** Complesso costituito dall'apparecchio di illuminazione, dalla lampada in esso installata, dagli eventuali apparati ausiliari elettrici, anche se non incorporati, e da un eventuale braccio di caratteristiche e lunghezza variabili atto a sostenere e far sporgere l'apparecchio illuminante dal sostegno.

**Efficienza luminosa** di una lampada. Rapporto tra il flusso luminoso emesso e la potenza elettrica assorbita dalla sorgente. Ogni tipo di lampada ha una efficienza luminosa specifica. L'efficienza luminosa è una caratteristica importante delle lampade in quanto ad un aumento della stessa corrisponde un risparmio dei costi di energia consumata; l'unità di misura è il lumen per Watt (lm/W).

**Economie gestionali.** Riduzioni dei costi attinenti alla gestione del servizio di pubblica illuminazione, ad esclusione delle riduzioni dei consumi energetici, derivanti da qualsiasi intervento inerente al know-how gestionale dell'Appaltatore.

**Energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico.** Energia elettrica misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, resa disponibile alle utenze elettriche del soggetto responsabile e/o immessa nella rete elettrica.

**Flusso luminoso.** Quantità di luce emessa dalla sorgente luminosa in un secondo; l'unità di misura il lumen (1 W = 683 lm).

**Gestione o esercizio degli impianti.** Con questo termine s'intende sia la conduzione, sia il controllo degli impianti nei termini previsti dalle leggi vigenti, dai regolamenti in vigore, nonché dalle specifiche del presente capitolato.

**Illuminamento.** Quantità di luce che arriva sulla superficie dell'oggetto osservato (è il rapporto tra la quantità di flusso luminoso che incide su di una superficie e l'area della superficie stessa); un buon illuminamento è la condizione minima per consentire la visibilità dell'oggetto; l'unità di misura è il lux (lux = lm/mq).

**Impianto di gruppo B.** Impianto in derivazione con tensione nominale non superiore a 1000 V corrente alternata, e a 1500 V corrente continua.

**Impianto di illuminazione pubblica.** Complesso formato dalle linee di alimentazione, dai sostegni, dai centri luminosi e dalle apparecchiature destinato a realizzare l'illuminazione di aree esterne ad uso pubblico. L'impianto ha inizio dal punto di consegna dell'energia elettrica.

**Impianto in derivazione.** Impianto i cui centri luminosi sono derivati dalla linea di alimentazione e risultano in parallelo tra loro.

**Impianto in serie.** Impianto i cui centri luminosi sono connessi in serie tra loro attraverso la linea di alimentazione.

**Impianto indipendente.** Impianto nel quale i centri luminosi sono connessi ad una linea di alimentazione adibita soltanto ad un impianto medesimo.

**Impianto promiscuo.** Impianto di derivazione di gruppo B nel quale i centri luminosi sono connessi ad una linea di alimentazione utilizzata anche per i servizi diversi dall'illuminazione pubblica.

**Impianto o sistema fotovoltaico.** Impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o più convertitori della corrente continua in corrente alternata e altri componenti minori.

**Inquinamento luminoso.** Ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata, in particolar modo, se orientata al di sopra della linea dell'orizzonte (Legge Regione Lazio n. 23 del 13/04/2000 e ss.mm. e ii., in materia di lotta e contenimento dell'inquinamento luminoso).

**Intensità luminosa.** Quantità di luce emessa in una data direzione dalla sorgente; l'unità di misura è la candela ( $cd = 1 lm/sr$ ).

**Interdistanza.** Distanza tra due successivi centri luminosi di un impianto, misurata parallelamente all'asse longitudinale della strada.

**Lampada a scarica.** Lampada nella quale la luce è prodotta, direttamente o indirettamente, da una scarica elettrica attraverso un gas, un vapore di metallo o un amalgama di diversi gas o vapori.

**Lampada LED.** Acronimo di "Diodo ad Emissione Luminosa". Lampada nella quale la luce è prodotta, direttamente o indirettamente, mediante un Diodo ad Emissione Luminosa, alimentato con corrente di alimentazione da 350mA a 525 mA. Temperatura di colore: 6000° K. Tensione nominale 220-240 V. Fattore di potenza: > 0.98. Vita utile: > 80.000 hr ( $I_f=350mA$ ).

**Linea di alimentazione.** Complesso delle condutture elettriche destinato all'alimentazione dei centri luminosi a partire dai morsetti di uscita dell'apparecchiatura di comando fino ai morsetti d'ingresso dei centri luminosi.

**Luminanza.** Intensità di luce che raggiunge l'occhio dall'oggetto; contrariamente all'illuminamento, la luminanza dipende dalla direzione in cui si guarda e dal tipo di superficie che rimanda o emette luce; l'unità di misura è il nit ( $nit = 1 cd/mq$ ).

**Manutenzione ordinaria.** L'esecuzione delle operazioni atte a garantire il corretto funzionamento di un impianto o di un suo componente e a mantenere lo stesso in condizioni di efficienza, fatta salva la normale usura e decadimento conseguenti al suo utilizzo e invecchiamento. Tali attività dovranno poter essere effettuate in loco con l'impiego di attrezzature e materiali di consumo di uso corrente o con strumenti ed attrezzature di corredo degli apparecchi, secondo le specifiche previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti stessi. Sono compresi i soli ricambi specifici per i quali sia prevista la sostituzione periodica, quali lampade, alimentatori, accenditori, condensatori, fusibili, ecc.

**Manutenzione programmata-preventiva.** L'esecuzione di operazioni di manutenzione volte a mantenere un adeguato livello di funzionalità e il rispetto delle condizioni di funzionamento progettuali, garantendo al tempo stesso la massima continuità di funzionamento di un apparecchio o di un impianto, limitando il verificarsi di situazioni di guasto, nonché l'insieme degli interventi per la sostituzione delle lampade e degli ausiliari elettrici in base alla loro durata di vita, compresa la pulizia degli apparecchi di illuminazione con esame a vista del loro stato di conservazione generale.

**Manutenzione straordinaria.** Tutti gli interventi non compresi nella manutenzione ordinaria e programmata. e/o atti ad adeguare le linee elettriche alle nuove normative e l'ampliamento dei pali e/o punti luce.

**Ristrutturazione e riqualificazione.** Tutti gli interventi rivolti a trasformare gli impianti mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un impianto in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di elementi costitutivi dell'impianto, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e rifacimento degli impianti.

**Efficienza energetica di un impianto.** Risultato della realizzazione degli interventi finalizzati al risparmio energetico.

**Pulizia.** Azione meccanica o manuale di rimozione di sostanze depositate, fuoriuscite o prodotte dai componenti dell'impianto di illuminazione durante il loro funzionamento ed il loro smaltimento nei modi conformi alla legge.

**Punto di consegna.** E' il punto ove avviene la fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente Distributore. Esso è normalmente posto all'interno di un quadro ove possono essere alloggiati anche le apparecchiature di comando e controllo dell'impianto di pubblica illuminazione e può o meno essere dotato di gruppo di misura dell'energia attiva e reattiva.

**Punto luce.** Grandezza convenzionale riferita ad una lampada e agli accessori dedicati all'esclusivo funzionamento dell'apparecchiatura che li ospita. Nel caso di apparecchi con più lampade si considera un punto luce ogni lampada.

**Rendimento ottico di un apparecchio di illuminazione.** Rapporto tra il flusso luminoso fornito dall'apparecchio illuminante e quello emesso dalla sorgente.

**Risparmio energetico.** Minor consumo di energia elettrica per l'erogazione del servizio di pubblica illuminazione, conseguito con l'uso di sorgenti luminose della massima efficienza (lampade con alto rapporto fra la potenza luminosa resa e potenza elettrica assorbita) sia a scarica che a LED, e/o con dispositivi di stabilizzazione-regolazione della tensione (per lampade a scarica), e/o con dispositivi di regolazione della corrente di alimentazione (per lampade a LED), che consentano la regolazione del flusso luminoso nel rispetto dei minimi di legge prescritti.

**Sostegno.** Supporto destinato a sostenere uno o più apparecchi di illuminazione, costituito da uno o più componenti: il palo, un eventuale braccio, una eventuale palina.

**Spesa storica elettrica (SSE).** La somma delle voci di costo sostenuta dall'Amministrazione nell'ultima annualità di riferimento, per la fornitura dell'energia elettrica necessaria all'alimentazione degli impianti affidati in gestione nonché per gli impegni di potenza ad essa relativi.

**Spesa storica per manutenzione (SSM).** La somma delle voci di costo, sostenute dall'Amministrazione nell'ultima annualità di riferimento, per la manutenzione degli impianti affidati in gestione.

**Tesata.** Fune portante atta a reggere in sospensione uno o più apparecchi di illuminazione e i conduttori di alimentazione elettrica.

**Utilizzo della Rete e degli impianti di pubblica illuminazione.** Il diritto del Concessionario allo sfruttamento economico ed all'utilizzo della rete e gli impianti di pubblica illuminazione di proprietà

comunali. A titolo esemplificativo e non esaustivo per: trasferimento dati, cablaggio cittadino, installazione gonfaloni pubblicitari, eccetera.

**Verifica.** Attività finalizzata al periodico riscontro della funzionalità di apparecchiature e impianti, o all'individuazione di anomalie occulte.

### **Articolo 1 - Finalità e oggetto dell'appalto.**

- 1.1 Il presente Capitolato Speciale d'Appalto (CSA), regola l'affidamento della Concessione di servizi, da espletarsi ai sensi dell'Art. 30, comma 3, del Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii., mediante gara informale, ed aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i., con la quale l'Amministrazione Concedente, intende affidare il servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, di esclusiva proprietà comunale, installati sul territorio Comunale, oltre la fornitura di energia elettrica e la realizzazione degli interventi iniziali, meglio descritti nel seguito del presente CSA, mediante ricorso all'opzione del Finanziamento Tramite Terzi (F.T.T.).
- 1.2 Il presente CSA disciplina l'erogazione di beni e servizi atti ad assicurare le condizioni ottimali per il soddisfacimento dei fabbisogni dell'Amministrazione Concedente in ottemperanza alle norme tecniche CEI ed UNI, nonché la progettazione e l'esecuzione di interventi di carattere impiantistico e gestionale, da intendersi come accessori all'erogazione del servizio richiesto, tesi al miglioramento dell'efficienza energetica, luminosa e gestionale, all'ampliamento all'adeguamento tecnologico e funzionale degli impianti, e del servizio medesimo. Scopo primario dell'appalto è, infatti, conseguire il miglioramento della qualità del servizio favorendo, altresì, il conseguimento di un risparmio energetico ed economico, nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme sul contenimento dell'inquinamento luminoso della Regione Lazio (L.R. n.23 del 13/04/2000 e ss. mm. ii., pubblicata sul B.U.R.L 10 maggio 2000, n. 13).
- 1.3 Formano oggetto principale del presente CSA le seguenti attività:
  - (a) l'esercizio degli impianti di illuminazione pubblica di esclusiva proprietà dell'Amministrazione Concedente alla data odierna;
  - (b) la manutenzione ordinaria e programmata-preventiva degli impianti di esclusiva proprietà dell'Amministrazione Concedente, in oggetto al presente CSA, secondo le modalità e le caratteristiche illustrate nei disciplinari manutentivi presentati in sede di progetto-offerta da parte dei Concorrenti, ad integrazione della traccia del servizio manutentivo richiesto nel presente CSA;
  - (c) la corresponsione, in riferimento ai punti luce di esclusiva proprietà dell'A.C., degli oneri d'energia alla società elettrica distributrice, o ad altro soggetto, sia esso produttore, grossista o distributore, previa voltura ovvero stipulazione di un nuovo contratto di fornitura dell'energia elettrica con il Concessionario, che ne diverrà intestatario a partire dalla data di consegna degli impianti;
  - (d) la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, il finanziamento mediante l'opzione del FTT, la realizzazione, il collaudo e la successiva gestione degli interventi di carattere impiantistico, e gestionale finalizzati a generare un significativo risparmio energetico da reimpiegarsi, in tutto o in parte, per la realizzazione di interventi finalizzati ad una maggiore efficienza energetica e luminosa, nonché ad aumentare le economie di gestione, secondo quanto proposto in sede di progetto-offerta, dal

Concorrente risultato aggiudicatario della concessione (Concessionario), e costituiti in via esemplificativa e non esaustiva dai seguenti interventi minimali:

- (i) di sostituzione di tutte o parte delle **armature a palo esistenti**, equipaggiate con lampade a scarica, con altrettante nuove armature stradali, di tipo *cut off* o *semi cut off*, costruite in alluminio presso-fuso, ed equipaggiate con **lampade LED**,
  - (ii) di sostituzione di tutti o parte **dei corpi illuminanti del centro storico esistenti** equipaggiate con lampade a scarica, con altrettanti nuovi corpi illuminanti, di tipo *cut off* o *semi cut off*, equipaggiati con lampade LED,
  - (iii) di razionalizzazione ed ammodernamento tecnologico degli impianti ed eliminazione di eventuali situazioni di pericolo, secondo i principi di efficienza, manutenibilità e conduzione ordinaria impiantistica, miglioramento dell'impatto estetico;
- (e) la realizzazione di un censimento, dell'etichettatura dei pali e di una cartografia aggiornata, in scala 1:2000, con indicazione di tutti i punti luce presenti (di proprietà comunale) sul territorio comunale,;
- (f) la certificazione dell'intervento di cui al precedente punto d), per l'eventuale accesso ai TEE - *Titoli di Efficienza Energetica* -, tramite ESCO - Energy Service Company - (cd. "Certificati Bianchi);
- (g) **la manutenzione straordinaria di tutti gli impianti affidati in gestione, per qualsiasi importo occorrente per singolo punto di consegna. Si intendono per manutenzione straordinaria tutti gli interventi non ricompresi nella manutenzione ordinaria e programmata [di cui al precedente punto a) ed al precedente punto b) del presente CSA], compresi gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dai progetti e/o dalla normativa vigente, che dovessero rendersi necessari durante tutta la durata della concessione. Tali interventi sono da intendersi extra-canone, a carico dell'A.C.. Sono esclusi dalla manutenzione straordinaria, gli interventi iniziali di cui al precedente punto d), (i), (ii) e (iii), disciplinati dal presente CSA e realizzati in regime di FTF dal Concessionario, con rientro mediante uno specifico "piano di ammortamento" del capitale, investito inizialmente dal Concessionario stesso (e presentato a corredo del progetto/offerta);** nell'offerta il concessionario dovrà prevedere e specificare la manutenzione straordinaria di almeno una parte dell'attuale rete di distribuzione, da intendersi compresa nel canone;
- (h) l'elaborazione di diagnosi energetiche periodiche recanti l'indicazione delle soluzioni d'intervento, integrate sotto il profilo tecnico-economico, preventivabili nel corso della durata della concessione, ai fini di favorire il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità del servizio di illuminazione, nonché le modalità tecnico-progettuali più efficaci ed efficienti per soddisfare un eventuale incremento dei fabbisogni d'illuminazione, sulla base della richiesta e delle indicazioni tecniche fornite dall'A.C.;
- (i) il diritto di privativa per il Concessionario a progettare e realizzare sul territorio comunale, ai prezzi offerti nell'apposito elenco prezzi, allegato al progetto/offerta ed al successivo contratto, tutti i nuovi impianti di illuminazione pubblica, monumentale, tutte le nuove reti in estensione o in sostituzione (anche conseguenti ad adeguamento normativo).

**Articolo 2 - Consistenza presunta delle lampade installate sugli impianti di pubblica illuminazione di esclusiva proprietà comunale.**

2.1 Formano oggetto del presente CSA i punti luce indicati nella Tabella 1) seguente, alimentati da quadri di comando e controllo:

**Tabella 1): Consistenza presunta lampade:**

Progr.	Tipologia Lampade	Totale Lampade (Numero)
1	ARTISTICHE	320
2	STRADALI	1650
	<b>TOTALE</b>	<b>1970</b>

Sono esclusi dal presente appalto gli impianti, attuali o futuri, di pubblica illuminazione che, sebbene siano installati sul territorio comunale, non siano di proprietà dell'Amministrazione Comunale Concedente.

**Articolo 3 - Descrizione degli interventi e dei servizi da prestarsi a carico del Concessionario.**

3.1 Sono a carico del Concessionario i seguenti interventi e servizi:

- (a) esercizio e conduzione di tutti gli impianti affidati in gestione o installati ai sensi del presente capitolato, comprese le apparecchiature accessorie e le linee elettriche di alimentazione ed erogazione del correlato servizio di illuminazione pubblica per una media di accensione impianti di **4.000 ore/annue**. I valori di luminosità non dovranno essere inferiori agli attuali;
- (b) accensione e spegnimento degli impianti con relativa taratura dei dispositivi di comando;
- (c) manutenzione ordinaria e programmata-preventiva di impianti, linee elettriche di alimentazione, quadri elettrici, sostegni ed apparecchi di illuminazione, secondo le modalità previste nel disciplinare manutentivo presentato;
- (d) censimento degli impianti di illuminazione e caricamento dei dati inerenti ai componenti di ogni centro luminoso in una banca dati organizzata su supporto informatico. I centri luminosi potranno essere individuati tramite un codice alfanumerico e provvisti di targhetta di identificazione al fine di favorire una corretta e puntuale segnalazione dei guasti. Trasferimento dei dati relativi agli impianti in un archivio cartografico informatizzato, da aggiornarsi annualmente a seguito dell'esecuzione di eventuali lavori di modifica della rete esistente, ovvero di realizzazione di nuovi impianti. Tale documentazione catastale dovrà essere messa a disposizione di altri Enti o Società, nel rispetto delle direttive impartite dall'Amministrazione;
- (e) approvvigionamento, fornitura e stoccaggio per la durata del contratto delle apparecchiature, pezzi di ricambio e materiali d'uso che si rendessero necessari al mantenimento degli impianti in condizioni di funzionalità e di funzionamento, nonché alla continuità dell'erogazione del servizio;

- (f) esecuzione, con cadenza almeno biennale, di diagnosi energetiche volte a fotografare lo stato degli impianti, le condizioni di erogazione del servizio, nonché le eventuali soluzioni d'intervento, integrate sotto il profilo tecnico-economico, tese a conseguire ulteriori margini di miglioramento nel rapporto tra efficienza, qualità ed economicità del servizio erogato;
- (g) presentazione, non oltre sei mesi prima della scadenza del contratto, di una dettagliata relazione sull'andamento della trascorsa gestione e sullo stato degli impianti, allo scopo di fornire all'Amministrazione gli elementi utili per il rinnovo del contratto;
- (h) sostituzione corpi illuminanti ed apparecchiature di vecchia concezione con corpi illuminanti di nuova concezione (LED), ai sensi delle previsioni del presente CSA, e secondo le modalità indicate dai concorrenti nel "Progetto-Offerta";
- (i) progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, finanziamento, fornitura, trasporto ed installazione delle apparecchiature e degli impianti relativi agli interventi finalizzati a generare una migliore efficienza energetica e luminosa unitamente ad economie gestionali, proposti in sede di progetto-offerta dal concessionario, ai sensi delle previsioni del presente CSA;
- (l) conferimento a cura e spese del concessionario, in caso di interventi su impianti esistenti, dei rifiuti di qualunque genere presso un centro di smaltimento autorizzato nonchè a corrispondere i relativi oneri al soggetto gestore del centro di smaltimento. Il trasporto dovrà essere fatto a mezzo di ditta iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni. Dovrà essere verificata la corrispondenza tra i codici CER dei rifiuti da conferire e quelli per cui il trasportatore è iscritto. Nel caso di materiali suscettibili di riutilizzo, il concessionario dovrà come sopra, a propria cura e spese, conferire i materiali rimossi presso un centro di recupero autorizzato facendosi carico della relativa indennità. Tutti i materiali classificabili come "rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche" (RAEE), quali ad esempio gli apparecchi di illuminazione e i relativi dispositivi elettrici ed elettronici, sono soggetti all'applicazione del Decreto Legislativo 25 luglio 2005 n. 151 e successive modificazioni. Detti materiali dovranno essere conferiti a cura e spese del concessionario presso un centro di trattamento autorizzato. E' vietato immettere nel circuito dei rifiuti solidi urbani i RAEE, nonchè tutti i tipi di imballaggio.

#### **Articolo 4 - Programma lavori.**

- 4.1 L'inizio dei lavori per la realizzazione delle opere previste dal presente appalto, strumentali alla gestione del servizio di illuminazione pubblica, nonché il loro andamento, completamento e collaudo, saranno documentati e disciplinati dalla normativa vigente, le cui disposizioni risulteranno applicabili in quanto compatibili con il presente Capitolato.
- 4.2 Il Concessionario si impegna a rispettare il programma dei lavori dallo stesso redatto dalla data di consegna dei lavori sino alla loro ultimazione, rispettando i tempi di avanzamento previsti, le eventuali correzioni, gli aggiornamenti ed ogni altra modalità.
- 4.3 La Direzione Lavori verificherà l'andamento dei lavori allo scopo di ottenere la massima rispondenza al suddetto programma, pena l'applicazione delle penali di cui ai paragrafi successivi; non saranno applicate penali per sospensioni dei lavori non dipendenti dal concessionario stesso.
- 4.4 Il concessionario, inoltre, provvederà a:

- (i) compiere tutti i lavori a regola d'arte entro la data di scadenza stabilita nel cronoprogramma ovvero nel minor tempo presentato dall'impresa in sede di offerta, a partire dalla consegna degli impianti (farà fede la data di redazione del verbale di consegna);
- (ii) comunicare alla stazione appaltante e al Direttore dei Lavori, a mezzo lettera raccomandata, la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori.

La Direzione Lavori procederà, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo il verbale di ultimazione.

### **Articolo 5 – Caratteristiche del servizio di gestione.**

- 5.1 Per tutta la durata del contratto il concessionario ha l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, alla gestione degli impianti ed a garantire il loro regolare funzionamento e la realizzazione delle connesse prestazioni. Dovrà, inoltre, assicurarne lo stato di efficienza e la regolare rispondenza alle esigenze del servizio, in conformità alle leggi vigenti ed alle norme in materia di sicurezza.
- 5.2 Nell'espletamento del servizio di gestione il concessionario avrà l'obbligo di organizzarsi al fine di svolgere il servizio di accertamento e sostituzione delle lampade spente o, comunque, non funzionanti a regola d'arte e di riparazione dei guasti agli impianti di illuminazione pubblica.
- 5.3 Per garantire la buona esecuzione del servizio di accertamento, il concessionario avrà alle proprie dipendenze dei rilevatori muniti di mezzo di trasporto, nonché di attrezzi e dei principali pezzi di ricambio. I suddetti rilevatori effettueranno l'ispezione a tutti gli impianti, garantendo un pronto intervento di riparazione nel caso in cui si tratti di un intervento di sostanziale importanza.
- 5.4 Tali riparazioni e/o sostituzioni dovranno essere effettuate qualsiasi sia la causa che ha determinato il guasto.
- 5.5 Il servizio di accensione e spegnimento delle lampade, secondo le modalità concordate con l'Amministrazione, dovrà essere garantito dal concessionario preferibilmente a mezzo di orologi astronomici o crepuscolari.
- 5.6 Il servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica oggetto del presente Capitolato dovrà comprendere:
  - (a) la manutenzione programmata periodica di tutte le apparecchiature elettriche e meccaniche costituenti gli impianti di illuminazione in consegna al concessionario e dei manufatti che comunque li contengono, in modo da assicurare le migliori condizioni di funzionamento degli stessi. Parimenti dovrà essere garantita la massima prevenzione delle avarie mediante tempestiva fornitura ed installazione di tutti i materiali, le apparecchiature complete o parti di esse, in sostituzione di quelle che per obsolescenza, vetustà o altro rendono probabile il verificarsi di interruzioni del servizio anche parziali;
  - (b) le prestazioni di manodopera, le forniture di materiali, di attrezzi e di quant'altro occorra alla pronta riparazione delle avarie che avessero a manifestarsi sul punto luce o su parte degli impianti oggetto di consegna;
  - (c) il rilevamento dei LED e delle lampade fuse, rotte o comunque inefficienti e la loro sostituzione con lampade nuove, dello stesso tipo e della stessa potenza, indipendentemente dal numero delle stesse, dalle cause di cattivo funzionamento o rottura e dalla frequenza di tali eventi;

- (d) tutte le prestazioni connesse con il corretto esercizio degli impianti, comprese le operazioni di accensione e spegnimento in caso di mancato funzionamento dei dispositivi automatici all'uopo predisposti (crepuscolari, timer, ecc.), nonché in caso di manifestazioni pubbliche o quant'altro, sulla base delle richieste dell'Amministrazione;
- (e) qualsiasi altra tipologia di intervento, non rientrante nelle prestazioni ordinarie suindicate, sarà considerata quale "manutenzione straordinaria" a carico dell'Amministrazione e, quindi, non compresa nel canone annuo offerto ma liquidata separatamente .
- f) i lavori di manutenzione straordinaria devono preventivamente essere concordati con l'Amministrazione comunale previa presentazione di apposito progetto, con relativo quadro economico di spesa e piano di rientro della spesa stessa o essere realizzati dalla stessa Amministrazione Comunale;**
- g) ai sensi del DLgs 267/2000 ss.mm.ii. tutte le eventuali opere manutentive poste a carico dell'Ente dovranno essere preceduti da apposito atto di impegno di spesa.
- h) Restano a carico del concessionario l'ampliamento della rete e dei punti luce che dovesse risultare dall'offerta migliorativa.**

#### **Articolo 6 - Documentazione tecnica.**

6.1 Al completamento dei lavori il concessionario dovrà consegnare alla stazione appaltante tutta la documentazione tecnica di seguito elencata, aggiornata secondo l'effettivo modo di esecuzione, al fine di consentire a qualunque tecnico un facile accesso agli impianti ed alle apparecchiature realizzate:

- (i) relazione tecnica particolareggiata;
- (ii) disegni esecutivi;
- (iii) particolari costruttivi e d'installazione;
- (iv) schede tecniche di funzionamento;
- (v) deplianti illustrativi;
- (vi) elenco dei pezzi di ricambio d'uso più comune;
- (vii) dichiarazione di conformità degli interventi effettuati alle leggi vigenti;
- (viii) programma di gestione e manutenzione particolareggiato;
- (ix) piano di manutenzione pluriennale dell'opera;
- (x) piano pluriennale di manutenzione delle strutture.

#### **Articolo 7- disposizioni finali**

Le ditte che hanno presentato le offerte sono autorizzate, qualora lo riterranno opportuno, ad integrare o modificare la propria offerta economica, fermo restando che in caso di modifica la Commissione valuterà, per l'offerta economica, esclusivamente la seconda offerta che sostituirà la precedente;

**Allegati al:**  
**Capitolato Speciale d'Appalto del Comune di Priverno (LT)**

[www.AlboPreTORionline.it](http://www.AlboPreTORionline.it) 1710217

**La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **17/02/2011**;**

**■ non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.**

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la rag. Rachele Mastrantoni e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912221).

Priverno, lì 7/2/2011

## **IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO N.2**

f.to Rag. Rachele Mastrantoni

La copia è conforme all'originale  
Priverno 16/2/2011  
La Responsabile del Dipartimento  
Rag Mastrantoni Rachele

www.Albopretorioonline.it 17/02/2011